

XC.

TORNATA DEL 10 MARZO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, Regie e paregiate » (N. 128) — Si continua la discussione degli articoli — Parlano sul nuovo articolo terzo e fanno proposte i senatori Veronese, Arcoleo, Morandi, presidente dell' Ufficio centrale, D' Ovidio Enrico, Del Giudice, relatore, Mangiagalli e il ministro dell' istruzione pubblica — Ritiro e presentazione di un disegno di legge — Si riprende la discussione — Parlano i senatori Tommasini, D' Ovidio Francesco, Del Giudice, relatore, Scialoja, Pierantoni, Dini, dell' Ufficio centrale e il ministro dell' istruzione pubblica — L' articolo 3 è approvato con gli emendamenti proposti dal senatore Scialoja e dal relatore — Sull' articolo 4 parlano i senatori Veronese, Scialoja, che ne propone la soppressione, Arcoleo, D' Ovidio Francesco, Del Giudice, relatore, Villari, Cannizzaro e il ministro dell' istruzione pubblica — L' articolo 4 è approvato con un emendamento dei senatori Veronese, Arcoleo ed altri, non accettato dall' Ufficio centrale — Risultato di votazione — All' articolo 5, nel nuovo testo concordato tra l' Ufficio centrale ed il ministro, svolgono emendamenti i senatori Petrella ed Arcoleo — Dopo osservazioni del ministro dell' istruzione pubblica e del relatore, senatore Del Giudice, si approva l' articolo 5 con emendamenti del senatore Petrella e del ministro dell' istruzione pubblica — Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva — Il Presidente comunica un telegramma del senatore Lampertico in risposta agli auguri di pronta guarigione fattigli dal Senato.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 5.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione e delle poste e telegrafi.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« (N. 132 e 133). La nuova Associazione nazionale tra i professori delle scuole medie di Fi-

renze e il signor Emanuele Eugenio, professore di agraria nella R. Scuola tecnica di Alcamo, fanno voti al Senato in merito al disegno di legge sullo stato economico degli insegnanti medi.

« (134). Gennaro Perretti e Matteo Mancini uscieri dell' ufficio di conciliazione di Casalnuovo Monterotaro, nonchè molti altri uscieri di conciliazione esprimono vari voti al Senato in ordine alle attribuzioni ed ai compensi degli uscieri di conciliazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca:
« Votazione a scrutinio segreto per la nomina:

a) di un componente della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori; b) di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il Culto. Prego il senatore segretario, Filippo Mariotti di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato giuridico degl'insegnanti delle scuole medie, Regie e pareggiate » (N. 123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato giuridico degl'insegnanti delle scuole medie, Regie e pareggiate ».

Ieri, come il Senato ricorda, fu votato l'articolo 2. Ora viene in discussione l'articolo 3. A quest'articolo l'Ufficio centrale e il Ministro hanno apportate alcune modificazioni, e per conseguenza il nuovo articolo concordato sarebbe il seguente:

Art. 3.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal ministro e composta di cinque membri almeno per i concorsi generali e di tre almeno per i concorsi speciali di cui all'art. 6.

Dei commissari, la maggioranza sarà scelta fra quelli che colle norme da fissarsi per Regolamento verranno designati dalle Facoltà o dagli Istituti superiori cui appartiene l'insegnamento messo a concorso; gli altri saranno scelti dal ministro fra i professori titolari o i capi d'istituto delle scuole medie di grado superiore.

Nessuna Commissione potrà avere due membri appartenenti alla stessa Facoltà o istituto superiore.

Nei concorsi per materie per le quali non esiste insegnamento universitario, la Commissione sarà nominata direttamente dal ministro, e potrà essere composta di soli professori delle scuole medie.

Nel Regolamento saranno stabiliti i criteri a cui le Commissioni giudicatrici dovranno attenersi per un'adeguata e coerente valutazione dei titoli e dei meriti dei concorrenti.

La relazione sarà trasmessa alla Giunta per

l'istruzione media di cui all'art. 15. La Giunta esaminerà se le norme legislative e regolamentari sieno state osservate, e, occorrendo, proporrà al ministro l'annullamento in tutto o in parte del concorso, o ne rettificcherà i risultati in caso di meri errori materiali.

Entro un mese dal voto della Giunta, la relazione sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero col voto stesso.

Gli articoli dal 206 al 212 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, sono abrogati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Veronese.

VERONESE. Debbo fare qualche osservazione intorno alla nomina delle Commissioni per i concorsi; nomina che ha una grandissima importanza per la scelta dei professori delle scuole secondarie, allo stesso modo che l'Ispettorato, di cui parleremo a proposito del progetto economico, ha una grande importanza per la carriera degl'insegnanti e per il buon andamento della scuola secondaria. Io accetto più volentieri l'emendamento che è stato proposto dall'Ufficio centrale d'accordo con l'onor. ministro, perchè stabilisce che, con le norme da fissarsi col regolamento, saranno designati dalle Facoltà o dagli Istituti superiori, cui appartiene l'insegnamento messo a concorso, la maggioranza dei commissari. Però non si può riconoscere che le obiezioni fatte intorno alla scelta dei professori universitari nelle Commissioni per i concorsi delle scuole medie da parte degli insegnanti delle scuole secondarie, non sono prive di fondamento.

I professori universitari, in generale, i quali non si occupano di questioni relative all'insegnamento secondario, non sono o sono poco adatti alla scelta dei professori delle scuole secondarie, in quanto che essi portano nelle Commissioni soltanto il giudizio sulla parte scientifica, mentre per la scelta dell'insegnante delle scuole medie oltre le conoscenze scientifiche, occorrono le qualità didattiche.

Noi abbiamo le scuole di magistero, che dovrebbero preparare gl'insegnanti delle scuole secondarie in molte Università. Non in tutte queste scuole si insegna come si dovrebbe. Ad ogni modo i professori di esse sono certamente quelli che occupandosi di questioni didattiche sono i più adatti a far parte delle Commissioni

giudicatrici dei concorsi per le scuole medie. Invece l'esperienza del passato ci insegna che rare volte essi sono stati chiamati a far parte di queste Commissioni.

Quindi se noi lasciamo le Facoltà completamente libere di designare i professori universitari, che devono far parte di queste Commissioni, ne verrà molto probabilmente, come si verifica spesso nei concorsi universitari, che saranno sempre designati gli stessi commissari per una determinata materia e non sempre i più adatti.

Ora, questo darà luogo a gravissimi inconvenienti. Perchè se ciò non dà luogo ad inconvenienti nei concorsi universitari, dove l'elemento scientifico prevale sugli altri, non così sarà nei concorsi per le scuole secondarie in cui principalmente si deve tener conto dell'elemento didattico.

Perciò, esprimo il desiderio che, se non nella legge, almeno nel regolamento si provveda in modo da evitare che un professore possa far parte di una Commissione più di due volte consecutive, per eliminare la prevalenza di certe scuole sopra altre.

Inoltre, osservo che nel regolamento bisogna prescrivere delle norme secondo le quali debbano giudicare queste Commissioni giudicatrici.

Nei concorsi per le scuole normali, ad es., sono prescritti degli esami orali.

Ed io trovo opportuno che chi vuol diventare insegnante nelle scuole secondarie, dia per lo meno una lezione di prova.

Ma è avvenuto nei concorsi, che non essendo stabilito nessun programma per gli esami, le Commissioni si sono sbizzarrite come hanno voluto. Si sono fatti degli esami sulle materie universitarie e non sulle questioni scientifiche e didattiche relative alla materia dell'insegnamento secondario. E poichè i candidati devono avere già la laurea, gli esami fatti così dalle Commissioni non sono che una ripetizione di quelli fatti all'Università, e non sempre i vecchi laureati vi riescono bene, pur potendo avere delle qualità e delle conoscenze didattiche eccellenti.

Ciò che le Commissioni debbono domandare negli esami è la prova che i candidati diano di sapere insegnare la materia messa a concorso nelle scuole secondarie. Ora questo le Commissioni, in generale, trascurano. Sarà

quindi bene che nel regolamento sia detto chiaramente quale è il programma sul quale i candidati sono chiamati a dare l'esame, che a mio avviso dovrebbe essere quello delle scuole di magistero, perchè essi diano la prova, che non solo sono colti nei rami superiori della scienza, ma principalmente nelle materie dell'insegnamento secondario. Quindi spero che l'onorevole ministro vorrà tener conto nel regolamento di queste mie osservazioni, intese ad evitare gravi inconvenienti verificatisi nei corsi per le scuole secondarie.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.
Innanzitutto mi piace dichiarare al Senato che io accetto l'art. 3, come fu formulato dall'Ufficio centrale del Senato.

Il senatore Veronese è uomo troppo autorevole nelle cose della pubblica istruzione, perchè possa dubitare che io non tenga nel massimo conto le osservazioni che egli ha fatte. Esse, mi sembra, si possono riassumere così: egli desidera, che nel regolamento si provveda ad impedire il troppo frequente ricorrere, nelle nomine, delle medesime persone; che nel regolamento si stabilisca come queste Commissioni giudicatrici abbiano a procedere; e che in fine, dopo avere nettamente determinati i casi, nei quali il concorso si dovrà svolgere con il complemento di una lezione per parte dei concorrenti, sia pubblicato un programma il quale tolga, che le Commissioni possano, come egli diceva, sbizzarrirsi poi per modo, che i poveri concorrenti non sappiano più a che santo votarsi.

Riassunte così le proposte del senatore Veronese, a me non resta a dire altro, se non che ne terrò conto nel compilare il regolamento.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Questo progetto di legge risente di tutte le quattro stagioni (*ilarietà*), perchè fu discusso alla Camera alternativamente in aprile ed in maggio, con sedute spezzate, poi in giugno, venne in Senato nel novembre, ed ora siamo in primavera. Dico questo perchè l'attuale progetto di legge non è stato di buon augurio, ed è superstita a tre ministri delle cui idee di-

verse risente le stratificazioni, e me ne appello all'onorevole ministro, esperto quanto altri mai della tecnica legislativa, ed all'Ufficio centrale che con tanto amore ha studiato il progetto.

Nell'art. 3 si accenna alla Giunta di cui trattano gli art. 14 e 15, così che se il Senato oggi vota l'art. 3 come è presentato, si troverà di avere approvata la Giunta senza averla discussa. Ora la tecnica legislativa richiede che quando si crea un organo bisogna che questo preliminarmente sia discusso e votato dall'Assemblea nella sua struttura, affinché poi si determinino le funzioni. Invece qui è invertito l'ordine, si accennano prima alle funzioni senza che siasi stabilito l'organo.

Votato l'art. 3 abbiamo già implicitamente ammesso la sostituzione della Giunta alla sezione del Consiglio superiore.

Io non oso domandare la sospensione dell'articolo 3 per non prendermi la qualifica di ostruzionista, ma però bisogna dichiarare che votando l'art. 3 resta impregiudicata la questione, se debba accettarsi la Giunta o il Consiglio superiore.

Se sbaglio, il Presidente dell'Ufficio centrale mi corregga, ma è un fatto che noi adottiamo questa Giunta senza conoscerla; sia pure una signora rispettabilissima, ma non ci sarà presentata che all'art. 15. (*Si ride*).

Quindi o si tolga questa indicazione nell'art. 3 o si sospenda tutto l'articolo. Su questo chiedo uno schiarimento.

MORANDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'osservazione del collega Arcoleo è giustissima; e l'Ufficio centrale lo sente tanto, che esso stesso nell'esaminare il disegno di legge pose prima la questione della Giunta; ma eravamo già in pensiero per i soverchi mutamenti che fummo costretti a fare, e non ci parve opportuno di scompaginare, anche materialmente, il disegno di legge, posponendo un articolo all'altro, se non fosse stato strettamente necessario.

Ma le riserve del senatore Arcoleo mi sembra che salvino tutto, quando il Senato non credesse meglio di affrontare addirittura fin da ora la discussione dell'art. 15.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Alla cortesia del Presidente dell'Ufficio centrale io rispondo con seguire il suo desiderio, ma però resta inteso questo, che ogni giudizio in merito sulla Giunta si sospenda per ora, il che del resto non pregiudica il valore dell'art. 3.

E questa riserva io faccio anche per gli altri articoli che precedono il 14, nei quali si fa cenno di questa nuova Giunta, che ha perfino il potere di annullare i concorsi.

D'OVIDIO ENRICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

D'OVIDIO ENRICO. Io non ho il timore, poco anzi manifestato dal collega Arcoleo, di parere sovversivo; e dopo quello che egli ha detto, e dopo quello che ha risposto l'onor. Presidente dell'Ufficio centrale, mi sento animato a proporre che si inverta l'ordine della discussione degli articoli, e si passi subito alla discussione dell'art. 15 che crea la Giunta.

Quando questo nuovo organismo sarà determinato nella sua costituzione e nelle sue varie funzioni, queste potranno essere distribuite nei vari articoli del progetto.

Prima dell'art. 15 se ne incontrano parecchi, che si avviano come tanti pellegrini verso questa Gerusalemme della Giunta. Creiamola dunque addirittura, senza ulteriore indugio.

Questa la mia proposta.

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *relatore*. Io veramente non credo necessario che si proceda col metodo suggerito dal senatore D'Ovidio, perchè seguendo l'ordine normale senza inversione di articoli, quando sia ammessa la riserva a cui accennava il senatore Arcoleo, che la parte riguardante la Giunta rimanga come sospesa o approvata sub-condizione, si andrà avanti senza intralciare la discussione. Ed è opportuno ciò per un'altra considerazione.

Nei vari articoli che tengono dietro al 6, son determinate le speciali attribuzioni deferite a codesto organo che chiamiamo Giunta per l'istruzione media. Ora la conoscenza di queste diverse attribuzioni è criterio essenziale perchè il Senato si decida ad ammetterlo o a respingerlo, attenendosi invece alla proposta del progetto ministeriale circa la Sezione del Consiglio superiore. Per questa ragione aderisco a quanto

disse il collega Arcoleo e confermò il Presidente dell'Ufficio centrale, e desidererei che il senatore D'Ovidio desistesse dalla sua proposta.

PRESIDENTE. Prego il senatore D'Ovidio ad aderire alle date spiegazioni che vengono a concretare il suo stesso concetto.

D'OVIDIO ENRICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'OVIDIO ENRICO. Sopra una questione di questo genere io non voglio insistere.

Se si crede che si possa procedere nella discussione seguendo l'ordine attuale, io mi rimetto; ma non nego che rimango con qualche dubbio. Ci troveremo di tanto in tanto con qualche bastone fra le ruote.

MANGIAGALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGIAGALLI. Avrei sollevato la stessa pregiudiziale. L'art. 3 dell'Ufficio centrale risponde all'art. 2 del progetto ministeriale. Con l'articolo ministeriale si ammette come esistente un ente che non esiste se non approvato l'art. 5 e altrettanto fa l'Ufficio centrale colle sue proposte, ma con questa differenza, a mio avviso, che il progetto ministeriale risponde ad un concetto il quale mi sembra più ovvio, più logico ed anche più equo inquantochè stabilisce una rappresentanza degl'insegnanti medii nel Consiglio superiore, mentre l'Ufficio centrale parte da un concetto differente. Ora secondo la natura di questo ente intermedio e secondo la sua composizione ne segue come naturale corollario che alcune sue attribuzioni date negli articoli seguenti possano essere accettate o no, quindi credo opportuno, per tutti i riguardi, che preceda prima la discussione sul modo di costituire quest'ente. E mi permetto ancora rivolgermi all'onor. ministro per sapere se tale concetto che è stato accettato da un ministro e difeso da un altro ministro e caldeggiato al Parlamento dall'onor. relatore che ora è sottosegretario al Ministero dell'istruzione pubblica, sia stato da lui accolto oppure se acceda al concetto sviluppato nel progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Faccio osservare al senatore Mangiagalli che in linea di fatto quest' emendamento è concordato dall'Ufficio centrale e dal signor ministro ed è proprio il testo su cui si deve svolgere la discussione.

BOSELL, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Io, a malgrado delle osservazioni, di certo acute, del senatore D'Ovidio e del senatore Mangiagalli, pregherei il Senato di voler procedere col metodo che fu additato dall'Ufficio centrale. E ciò perchè la più opportuna costituzione da darsi alla Giunta potrà essere in gran parte meglio chiarita, quando determinate del pari si saranno le funzioni, che a tale Giunta si intende di assegnare.

Come ordine logico e in teoria può parere più corretto, che prima si crei l'organo e poi se ne definiscano le funzioni; ma, nella pratica, è a mio avviso molto più utile determinare prima quali fini si vogliono attuati e quali funzioni compiute, e quindi creare l'organo a ciò adatto.

Se le deliberazioni che si prendono ora fossero definitive, se l'ente, che in questo punto fa la sua prima apparizione, fosse un ente invariabile, io capirei che a questo punto convenisse sospendere l'esame dell'articolo posto ora in discussione, e passare all'esame di quell'altro articolo, a cui si è accennato e in cui si discorre della costituzione della Giunta. Ma con le riserve, indicate dal senatore Arcoleo e accettate dall'Ufficio centrale e anche da me, mi pare che si possa senza tema e senza inconvenienti procedere innanzi. E spero che non ci imatteremo in quei certi bastoni, a cui accennava il senatore D'Ovidio.

Non so poi se ho ben compreso l'obbiezione del senatore Mangiagalli relativa alla rappresentanza dei professori in questo istituto di nuova creazione: poichè, anche secondo la formula proposta dall'Ufficio centrale, questa rappresentanza c'è.

Mi pare che tra l'Ufficio centrale e la legge approvata dall'altra Camera non vi sia differenza sostanziale quanto ai criteri di composizione della Giunta stessa; la sola differenza è questa, che invece di mantenere più organi i quali funzionano rispetto a questa legge, o sotto forma di Giunta centrale per l'istruzione media, o sotto forma di Giunta di Consiglio superiore, essi si riassumono e accentrano in una Giunta sola, nella quale però gli interes-

sati sono egualmente e nell'uno e nell'altro sistema rappresentati.

MANGIAGALLI. Non è questo il mio pensiero.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Allora mi rincresce di averlo interpretato male.

MANGIAGALLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGIAGALLI. Il mio pensiero sostanziale è questo: che il costituire una sezione del Consiglio superiore che rappresenti e tuteli gli interessi degli insegnanti medi non è la stessa cosa dell'ente che l'Ufficio centrale sostituisce a detta sezione.

Se accettiamo che questa sezione appartenga al Consiglio superiore, potranno essere in essa concentrate certe attribuzioni; invece se questo ente risulta quale è stato ideato dall'Ufficio centrale allora queste attribuzioni potrebbero essere modificate, menomate, attenuate. Donde la opportunità che si faccia precedere la discussione sulla costituzione dell'ente secondo gli intendimenti del progetto ministeriale o del progetto dell'Ufficio centrale prima di procedere alla discussione di altri articoli.

PRESIDENTE. Allora vi sono due proposte: l'una di sospendere la discussione finché non sia discusso l'art. 15, e l'altra, dell'Ufficio centrale e del ministro, di continuare la discussione, salvo il coordinamento.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Siccome sono colpevole di aver provocato questa discussione, pregherei l'onorevole Mangiagalli di non insistere sulla pregiudiziale per questa ragione. Le sue acute osservazioni rispetto alle funzioni vengono a confortare il proposito di quelli che inclinerebbero ad accettare un altro organo piuttosto che la Giunta.

Quindi, anche votando l'art. 3, ne avremo occasione per sostenere una tesi più diversa dell'Ufficio centrale.

In fondo si tratta di non pregiudicare con la votazione dell'art. 3 né l'organo, né le funzioni.

Ora, quando avremo votato le attribuzioni, ce ne serviremo nell'art. 14 per dire: date queste funzioni non provvede bene la vostra Giunta, provvede meglio la sezione del Consiglio superiore. ●

Se il collega Mangiagalli volesse recedere per non prolungare la discussione, gliene saremmo tutti grati.

MANGIAGALLI. Recedo dalla pregiudiziale.

PRESIDENTE. Allora si terrà conto soltanto delle modificazioni presentate dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro.

Ritiro e presentazione di un disegno di legge.

BACCELLI A., *ministro delle poste e telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI A., *ministro delle poste e telegrafi*. Mi onoro di annunciare al Senato che il ministro ritira il progetto di legge che si trova innanzi al Senato per « Modificazioni ad alcuni articoli del testo unico delle leggi telefoniche », e contemporaneamente presenta un nuovo disegno di legge che porta il medesimo titolo.

Il nuovo progetto non differisce dall'altro se non perchè in esso vennero tolti i due articoli 12 e 12 bis; quindi, poichè il Senato ha già nominato una Commissione che esamina questo disegno di legge, proporrei, se il Senato consente, che il nuovo disegno di legge fosse affidato all'esame della medesima Commissione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle poste e telegrafi del ritiro del disegno di legge precedente e della presentazione di altro disegno di legge, il quale, secondo la proposta del ministro, dovrebbe essere deferito all'esame del medesimo Ufficio centrale.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvata questa proposta.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge N. 128.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Nel settimo alinea del terzo articolo si dice: « entro un mese dal voto della Giunta, la relazione sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero col voto stesso »; e tanto nel testo dell'Ufficio centrale quanto in quello del Ministero è lo stesso inciso.

Ora, ieri l'onorevole ministro osservò che questo progetto di legge soprattutto si risente delle condizioni del tempo in cui è stato pre-

sentato e discusso; cioè manifesta più il desiderio di por fine ad uno stato di cose che tutti deploravano, che quel senso di fiducia e di rispetto per la pubblica amministrazione, cui non pochi di noi, credo, sentono quanto importa di non venir meno. Si può essere forse, o non essere più realisti del Re; ma mi permetta l'onorevole ministro di fare, suo malgrado, ampia dichiarazione di fiducia nell'autorità dello Stato e anche personalmente verso di lui, che ora degnamente la rappresenta; per conseguenza mi conceda di riconoscere che il limite di tempo, strettissimo, assegnato per la pubblicazione della relazione della Commissione, può mettere l'amministrazione dell'istruzione in gravi imbarazzi, perchè molte volte accade che i relatori, con quella franchezza che deve essere il pregio di ogni giudizio sincero, colpiscono severamente coloro i quali si sono presentati ad un concorso, i quali sono contemporaneamente già incaricati di qualche insegnamento e possono senza dubbio anche meritare il giudizio severo che la Commissione può darne; ma quando questa relazione immediatamente si pubblichi nell'anno in cui impartiscono l'insegnamento nelle classi, non ne resterà dinanzi la scolaresca infirmata la loro autorità, in modo da rendere non solo più difficile la loro missione, ma da impacciare moralmente l'opera loro?

Per cui, se l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale consentono, proporrei fosse detto che « la relazione sarà pubblicata nel Bollettino, ecc., col voto della Giunta dentro l'anno scolastico », lasciando al ministro di pubblicarla nel più breve tempo, se non siano per nascerne inconvenienti; e all'Amministrazione quella discrezione di giudizio, che consenta di evitare danni considerevoli come quello d'infirmità alla metà dell'anno l'autorità d'un insegnante che si trova in ufficio.

D'OVIDIO F. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'OVIDIO FRANCESCO. Vorrei chiedere all'Ufficio centrale se non creda utile al primo comma dell'art. 3, dove si dice: « La Commissione sarà nominata dal Ministero, e composta di cinque membri... ».

DEL GIUDICE, *relatore*. Vi è un emendamento. Si aggiunge un « almeno ».

D'OVIDIO FRANCESCO. Allora va bene. Ma quello che più mi importava è il capoverso dove si parla dei commissari che debbono essere tre nel primo caso, e due nel secondo, e che saranno designati dalla Facoltà o istituti superiori cui la materia appartiene.

Qui si tratta che le Facoltà saranno invitate a delle votazioni su per giù come quelle per il Consiglio superiore e per la nomina delle Commissioni esaminatrici dei concorsi universitari e promozioni di straordinari universitari.

Ora tutti sappiamo quanto sia difficile tra Facoltà lontane di affatarsi bene, di intendersi per queste nomine: soprattutto per quelle delle Commissioni esaminatrici dei concorsi si procede un po' alla stracca. Certo non per questo sono da abolire, poichè evitano mali di gran lunga maggiori, ma in un caso come questo non sarebbe meglio che la proposta dei commissari fosse fatta dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, o meglio ancora dalla Giunta del Consiglio stesso? Questa Giunta potrebbe presentare un elenco di sei nomi al Ministero, ed il Ministero potrebbe scegliere fra questi. Che al Ministero si levi in parte la responsabilità o il pericolo di scegliere male si può ammettere, ma che egli non possa neanche scegliere chi gli pare, tra sei sette od otto designati ed elencati dalla Giunta del Consiglio superiore, mi pare soverchio. La mia proposta mi sembra che assicurerebbe un più spedito funzionamento della cosa.

E giacchè ho la parola aggiungerò che aderisco a quanto diceva poco fa il collega Tommasini; poichè quando si tratta di concorsi per professori che sono già in carica, effettivamente la pubblicità dei giudizi, sopra tutto se troppo repentina, può nuocere ai professori che insegnano.

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE, *relatore*. Risponderò alle ultime osservazioni del senatore D'Ovidio, il quale si è associato al collega Tommasini.

Io credo che convenga lasciare immutata la disposizione formulata nell'art. 3; prima di tutto perchè il termine di un mese è più che sufficiente per ragione amministrativa all'adempimento di questa formalità; e poi, perchè la pubblicazione della relazione del concorso entro un breve termine, dà modo agli interessati di far

valere utilmente le loro ragioni per via di ricorso secondo il disposto dell'art. 18.

Se invece si lascia un termine troppo lungo, come sarebbe un anno, l'utilità pratica del ricorso sfuma addirittura.

Riguardo alla questione se convenga o meno pubblicare la relazione dei concorsi, io dichiaro che, per conto mio, in ogni caso sono per la pubblicità.

Io vorrei che le relazioni dei concorsi senza eccezione si pubblicassero, perchè, signori miei, nei concorsi a cattedre secondarie o di altro grado dell'istruzione che cosa mai si può temere? Si può temere un giudizio più o meno severo, qualche aspettativa delusa; ma ciò non giustifica il segreto. I commissari devono essere persone serie, che giudicano con equità e sincerità, e se per taluni il giudizio apparirà severo, è bene che si faccia noto. La pubblicità è una scuola e un freno per tutti, così pei concorrenti come pei loro giudici.

Vengo ora all'ultima osservazione del collega D'Ovidio circa il secondo comma dell'art. 3. Io credo che la sua proposta di sostituire il Consiglio superiore alle Facoltà nella designazione dei membri delle Commissioni esaminatrici, non raggiunga veramente l'effetto a cui egli pensava; poichè a me pare che vi sia molto maggiore guarentigia quando la designazione sia fatta da un corpo più largo e diverso e in cui sono rappresentati anche indirizzi diversi, che non da un corpo più ristretto e forse alquanto chiuso, quale è il Consiglio superiore.

L'inconveniente notato dal senatore Veronese di designazioni, troppo spesso cadenti sugli stessi nomi, sussiste più per il Consiglio superiore che per le Facoltà. Infatti quando il Consiglio in passato ebbe tale attribuzione, più volte si lamentò l'inconveniente, a cui forse contribuivano i criteri di scuola.

PRESIDENTE. Il senatore Tommasini insiste nel suo emendamento?

TOMMASINI. Se l'onorevole Presidente me lo permette, vorrei far notare all'Ufficio centrale che io veramente non ho inteso di dilatare tanto il tempo della pubblicazione della relazione da portarlo ad un anno intero. Io ho detto: « entro l'anno scolastico », il che vuol dire che, quando è possibile, si pubblici magari entro il mese. A me dispiaceva soltanto che ci fosse il vincolo tassativo di pubblicare

la relazione entro un troppo breve periodo prestabilito; vincolo che talvolta può mettere l'amministrazione in impacci gravissimi. Quando questi non ci siano, non trovo nulla di straordinario che anche entro il mese la relazione sia pubblicata. Ma noi vediamo quante volte prudentissimi giudici di concorsi danno luogo a gravi osservazioni da parte del Consiglio superiore. Molte volte accade anche che un concorso è annullato. Ora, se qualche rara volta accadrà che una relazione sia presentata in forma tale da mettere in imbarazzo l'amministrazione dello Stato, io vorrei che questa avesse facoltà discrezionale di pubblicarla con quell'indugio che crederà indispensabile ed opportuno.

Per queste ragioni io insisterei ancora per la modificazione proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo.

ARCOLEO. Rinuncio alla parola.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione. Io volevo pregare il senatore Tommasini di non insistere nella sua proposta relativa al più largo termine di un anno. Io credo che il termine di un mese non solo costituisca una guarentigia, come l'Ufficio centrale dice, ma sia tale che, pur creando qualche difficoltà all'amministrazione, può per altro impedire delle disparità di trattamento, che sono anch'esse molto pericolose.

Egli ha accennato al caso in cui vi sia un annullamento di concorso. Ebbene anche in questo caso è bene che si affretti la decisione del ministro.

Anzi qui faccio una digressione, e dico al senatore Tommasini, che io sto pensando un provvedimento per fissare un termine al ministro, entro il quale egli sarà tenuto a dichiarare anche gli annullamenti che riguardano i concorsi universitari.

Avviene, in vero, che dopo che il Consiglio superiore ha proposto l'annullamento al ministro, questi l'accia, e le Università e gli interessati ignorino per mesi e mesi se il concorso fu annullato o no. (*Bene, approvazioni*). Ora io credo necessario stabilire rigorosamente un termine, entro il quale il ministro debba decidere

se accetta o non l'annullamento, e faccia conoscere all'Università ed agli interessati la sua decisione.

La stessa cosa deve avvenire per l'istruzione media. Perciò pregherei il senatore Tommasini, il quale ebbe a manifestare una fiducia molto giustificata nel Governo e una fiducia molto cortese verso di me, di non insistere perchè sia mutato il termine proposto in questo disegno di legge.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Avevo domandata la parola appunto quando si discuteva del termine della pubblicazione della relazione e del voto della Giunta. A me pare che la pubblicazione debba avvenire; sotto tutti i rispetti essa è utile; non solo per garantire il diritto di coloro che hanno preso parte al concorso, ma anche per garantire l'opera della Commissione verso se stessa, verso la propria coscienza; ed anche per far conoscere al paese quali sono i risultati di questi concorsi, a cui l'opinione pubblica deve partecipare, a cui sarebbe utile che partecipasse con molto maggior calore che pur troppo oggi non faccia.

Almeno coloro che più davvicino si interessano alle cose della pubblica istruzione debbono conoscere l'andamento di quei concorsi. Sicchè sotto tutti gli aspetti la pubblicazione è necessaria; ma la pubblicazione dei concorsi generali, non quella dei concorsi speciali.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Appunto così.

SCIALOJA. Bisogna fare una distinzione: nel principio dell'articolo, che è in discussione, si parla tanto dei concorsi generali per le cattedre delle scuole secondarie, quanto di quelli speciali, dei quali dovremo trattare a suo tempo e che sono aperti tra gl'insegnanti delle scuole medie per le cattedre delle città principali. In questo secondo caso, io credo che la pubblicazione potrebbe veramente offrire tali inconvenienti, di fronte a vantaggi piccolissimi, da indursi a seguire l'opinione di coloro che si oppongono alla pubblicazione stessa. Si tratta in tal caso di giudicare professori che sono già in cattedra, e per conseguenza potrebbero essere gravemente colpiti nell'esercizio delle loro attuali funzioni da un troppo rigoroso giudizio pronunciato dalla Commissione; si tratta d'al-

tra parte di interessi assai limitati, delle poche persone che hanno preso parte al concorso, solo per occupare una cattedra in questo o in quell'altro luogo. Potrei citare un esempio: ho preso parte proprio recentemente ad uno di questi concorsi, e se io avessi dovuto pubblicare la relazione, che abbiamo presentato al ministro, forse sarei stato costretto ad attenuarla e ciò non sarebbe stato utile.

Ma nei concorsi generali, che sono i più importanti, la pubblicazione è assolutamente necessaria.

Proporrei qualche emendamento, relativamente al termine della pubblicazione.

Il termine di un mese è troppo breve; potreste essere sicuri che nessuna relazione sarebbe pubblicata in questo brevissimo tempo. Pensate alla lentezza della burocrazia; il voto pronunciato il primo del mese deve essere trasmesso al ministro, si debbono fare le copie delle lunghe relazioni, lenta è la trasmissione da ufficio ad ufficio; finalmente si arriva al ministro, il quale deve provvedere, deve dichiarare se accetta il voto della Giunta (qualunque sia questa Giunta, o la Giunta del Consiglio superiore o una Giunta speciale); e dopo che il ministro abbia preso il suo provvedimento, questo deve essere rimesso a quel ramo dell'Amministrazione centrale che si occupa della cosa; da questo passa in tipografia, devono correggersi le bozze, devono mandarsi forse al relatore, che si troverà chissà in quale lontana città di Italia, devono tornare indietro; e tutto ciò richiede molto più di un mese. Fissando il brevissimo termine di un mese otterreste dunque l'effetto della continua violazione della legge, ed io non vorrei che si violasse mai un termine di legge.

Propongo perciò che il termine sia portato almeno a due mesi, e che la disposizione di questo comma dell'art. 3 si riferisca soltanto ai concorsi generali e non agli speciali dell'art. 6.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Parlo per fare una proposta e ottenere una semplice spiegazione. L'onorevole relatore in nome dell'Ufficio centrale deplorò nella relazione i gravi danni che furono fatti alla pubblica istruzione per abusi e ingerenze parlamentari, per favori e brighe; cercò con buona

maniera di dare l'assoluzione alle colpe passate scrivendo che questa specie di danno e di guasto sia inerente al sistema rappresentativo. No, per l'onore del nostro e per l'onore di altri paesi, tengo a dire che corse un'epoca lunga, onesta e virtuosa in cui le leggi furono rispettate e le ingerenze parlamentari temperate, disdette dalla virtù dei governanti. Avrei voluto che almeno si fosse rispettato il diritto che hanno le altre nazioni, tra le quali il Giappone, di non veder censurato il sistema del Governo rappresentativo che nel secolo passato ha preso a fare il giro del mondo.

Ma, data venia all'abilità della parola che fu usata a non creare inimicizie e risentimenti, specialmente quando tanta acqua è passata sotto i ponti del Tevere, io domando: perchè adottiamo leggi nelle quali l'onore ministro della pubblica istruzione, che oggi è rappresentato da un valente scienziato, maturo per età e per esperienza che già altra volta tenne l'ufficio di moderatore nella pubblica istruzione assume per sé e per i successori potestà per le quali i ministri si troveranno nella condizione di soffrire pressioni e ingerenze parlamentari?

Ciascuno in Italia può essere ministro della pubblica istruzione senza essere professore, scienziato, od eccellente nelle lettere; non si adimanda alcuna prova di competenza all'azione della vita politica; tutti sono idonei a fare tutto, purché sieno deputati o senatori.

Questo articolo vuole che la Commissione sia designata per una parte dai professori delle Facoltà e dall'altra in date proporzioni dal ministro. L'onorevole ministro ricusi questa potestà, la rinneghi, e lasci l'ufficio di comporre le Commissioni agli uomini tecnici, agli uomini competenti. Io vorrei che addirittura si dicesse che i commissari saranno designati dalle Facoltà, esclusi senatori e deputati; e se potessi sperarne l'accettazione, metterei che dipendesse dal sorteggio fra tutti gli insegnanti che hanno presunzione di essere onesti e competenti.

Lasciando la disposizione dell'articolo, è facile immaginare le pressioni si faranno ricorrendo agli amici politici anche per avere la distinzione di esse giudici, di entrare nella Giunta, con l'esercizio dello quali mansioni moltissimi mancano al dovere di insegnanti. Il mandatario spesso deve rispondere alle intenzioni di colui che gli ha conforito il mandato.

Ed ora domando una spiegazione, dopo che ho ascoltate le oneste e virtuose parole del ministro, il quale ha detto poco fa: che studia una legge per imporre il modo di abbreviare i concorsi universitari e dichiarare le nullità. Egli ha detto: che pensa di obbligare il ministro di dire se accetta o non accetta le conclusioni del Consiglio superiore. Quando vi è una legge o un regolamento, e il Consiglio dirà le forme e le solennità violate e proporrà le nullità, un solo fatto può succedere, cioè che il Consiglio superiore, o la Giunta superiore nell'esaminare i concorsi commessi errarono. In tal caso il ministro può rinviare gli altri per novello esame indicando in che consista l'errore. Ma, se un corpo giudicante, che deve applicare la legge indica violazioni di legge o violazioni di regolamento, non è nella potestà del ministro della pubblica istruzione il dire che non osserva la decisione per la funzione della responsabilità ministeriale, la quale non so dove potrei andare a cercarla.

Altre volte in quest'Aula narra fatti dolorosi, per cui nel Ministero della pubblica istruzione le decisioni del Consiglio superiore mandate al ministro e annunzianti gravi violazioni di legge furono, non soltanto non tenute in conto, ma furono perfino occultate e non pubblicate nel *Bollettino ufficiale*. Non pensiamo all'onestà dell'oggi e alle buone speranze che ci dà l'onorevole Boselli; le leggi si fanno per l'avvenire, e in nessun oggetto è interessante quanto nel modo di conferire uffici di professori di essere vigili e per l'onore e per la probità e per la scienza degli aspiranti. In altri uffici vige la collegialità, onde un cattivo impiegato che entra in una corporazione, bene o male preparato, riceve l'ausilio dai suoi compagni, e il tirocinio lo corregge, lo illumina, ma quando si assume un insegnamento si ha una tale autonomia di pensiero e di metodo, per cui se l'errore è posto invece della verità e il grado si ottiene per intromissione politica, non si sa dire quale generazione di cittadini si preparerà al nostro paese.

Alcuno mi dice: proponete emendamenti. Da lungo tempo so che le Commissioni imitano quel grande imperatore che, quando fece partire le truppe per la Cina, disse: non date quartiere (*Si ride*). Quando i commissari sono d'accordo fra di loro a semplice maggioranza,

e se la sono intesi con il ministro ho sentito dire che qui si fa l'accademia di professori. Alle accademie io non appartengo. Sento altrimenti la voce del dovere.

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE, *relatore*. Veramente le ragioni di lentezza burocratica opposte dal senatore Scialoja per raddoppiare il termine di cui è parola in questo articolo, non mi sembrano persuasive. Tuttavia l'Ufficio centrale per non intralciare una discussione sopra un punto di così esigua importanza, accetta l'emendamento di due mesi anziché di un mese.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Purché si pubblichi con la decisione del ministro.

DEL GIUDICE, *relatore*. Non accetto invece l'altra sua proposta di eccettuare dall'obbligo della pubblicazione le relazioni riguardanti i concorsi speciali, perchè le ragioni che consigliano la pubblicità, se appaiono meno evidenti per questi che non per i concorsi generali, sussistono anche nei primi sempre a causa del diritto di ricorso.

Neanche posso assentire all'idea del prof. Pierantoni, il quale vorrebbe che le Commissioni giudicatrici fossero tutte designate dalle facoltà universitarie; giacché in questo modo mancherebbe in tutto o quasi la partecipazione degli insegnanti medi, i quali non possono essere nominati che dal ministro.

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Dopo l'invito rivoltomi dall'onorevole ministro, e dopo alcune delle osservazioni fatte dall'Ufficio centrale, sento la convenienza di non insistere nell'ordine del giorno da me presentato. Tuttavia mi permetto di fare qualche osservazione ancora.

L'egregio collega Scialoja ha per parte sua fatto rilevare come il termine tassativo di un mese per la pubblicazione della relazione possa dar luogo anche involontariamente a disconoscere il limite che la legge stabilisce per necessità amministrative. Ora, se il ministro crede di riconoscere la difficoltà che alla legge venga ottemperato secondo i termini che la stessa legge fissa, e se tiene ragione delle osservazioni presentate ancora dal senatore Scialoja, le quali collimano un po' con quelle che

io mi era permesso di affacciare per giustificare l'ordine del giorno presentato; a me parrebbe che ove si tratti di relazione sopra i concorsi generali si dia luogo alla pubblicazione immediata dentro i due mesi; ma ove si tratti di concorsi speciali, per lo meno non si pubblichi che quella parte che si riferisce all'eleggibile; il resto si sopprima.

Questo io trovo molto conveniente; altrimenti, ripeto, daremo luogo a tali inconvenienti che l'amministrazione non potrà non risentirne disagio. A me sembra che non debbasi dare maggiore importanza alla pubblicità, che a riguardi che non è agevole disconoscere, senza che la stessa pubblica amministrazione ne senta turbamento.

DINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *dell'Ufficio centrale*. Mi dispiace di separarmi ancora un momento dall'Ufficio centrale, come mi sono separato in altri.

Il collega Del Giudice ha dichiarato che l'obbligo della pubblicazione delle relazioni dei concorsi, colla votazione che andiamo a fare si deve intendere che venga stabilito non solo per i concorsi generali, ma anche per i concorsi speciali. Per ciò che riguarda i concorsi generali io sono perfettamente d'accordo che la pubblicazione della relazione si faccia tutta per esteso; ma per ciò che riguarda i concorsi speciali io mi accosto invece a coloro che vogliono che la pubblicazione sia limitata ad una parte della relazione; quindi per ciò che riguarda i concorsi speciali io chiedo che la discussione si faccia quando saremo a parlare dei concorsi medesimi, cioè dell'art. 6. E ciò tanto più che nell'art. 6 che riguarda appunto i concorsi speciali dopo aver date alcune disposizioni si dice: « Pel rimanente si applicheranno per questi concorsi le norme del precedente art. 3 » quindi volendolo si potrà aggiungere allora che si fanno alcune eccezioni per ciò che riguarda la pubblicazione della relazione. Ma in ogni modo ne discuteremo allora. Nella prima parte dell'art. 3 che ora discutiamo, si parla dell'art. 6 soltanto per il numero dei componenti la Commissione dei concorsi speciali e niente altro; tutto il resto viene stabilito nell'art. 6 quindi non ci è ragione di pregiudicare la cosa ora, e possiamo benissimo riservarci di parlarne allora.

Io sono convinto, nell'interesse della scuola, che sia inopportuno di far conoscere a tutti che un nostro insegnante governativo che pure deve restare a insegnare, non è in condizioni tali da poter vincere un concorso per una città importante, e per questa ragione su esso nulla deve pubblicarsi; ma poichè altri la pensano diversamente, riserviamo intanto tutto per ora.

SCIALOJA. S'intende non pregiudicata la questione.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho chiesto la parola per dichiarare che accetto le parole « entro i due mesi », come ha proposto il senatore Scialoja e come acconsenti l'Ufficio centrale.

Mi duole che non sia presente il senatore Pierantoni, perchè avrei adempiuto al dovere di rispondergli, osservando che lo debbo considerare il Consiglio superiore quale oggi è costituito dalla legge, e cioè come un corpo consultivo, e non come un corpo deliberativo.

Sarà un pregiudizio quello della responsabilità ministeriale, alla quale il senatore Pierantoni accennò; ma finora, nella nostra legislazione scolastica, questo pregiudizio ha trovato tanto consenso, che non si volle riconoscere al Consiglio superiore un' autorità propria, indipendente, definitiva. Mi pareva che dal cenno, che avevo fatto poc' anzi, fosse chiarito a sufficienza, che io mi accostavo, per quanto la legislazione attuale lo consente, al concetto espresso dal senatore Pierantoni, e cioè che il ministro, non esercitando una funzione tecnica, ma una funzione amministrativa, deve attenersi di regola (e questa sarà la mia norma) al parere del Consiglio superiore. Di più soggiungevo allora che, a sentir mio, il ministro deve far conoscere entro un determinato tempo, se accetta o non il parere del Consiglio superiore; e soggiungo ora che ove il ministro decida di non attenersi al voto del Consiglio superiore, dovrà anche dichiarare i motivi per i quali se ne allontana. Il che vuol dire, che in questo caso esso sostituirà alla competenza tecnica consultiva del Consiglio superiore la propria responsabilità politica ed amministrativa.

DEE GIUDICE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE, *relatore*. Per maggior chiarezza all'emendamento relativo ai primi due comma dell'art. 3, propongo che ove è detto « cui appartiene l'insegnamento messo a concorso » si dica « cui appartiene la materia dell'insegnamento messa a concorso ».

Poi proporrei altri due piccoli emendamenti al penultimo comma dell'articolo medesimo: cioè, invece di dire « entro un mese » dire « entro due mesi » e aggiungere in fine le parole « con la decisione del ministro ».

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta queste modificazioni proposte dall'Ufficio centrale?

BOSELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Le accetto.

PRESIDENTE. Allora le pongo ai voti. Coloro che intendono di approvarle, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo l'intero articolo 3 con le modificazioni proposte ed approvate.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal ministro e composta di cinque membri almeno per i concorsi generali e di tre almeno per i concorsi speciali, di cui all'art. 6.

Dei commissari, la maggioranza sarà scelta fra quelli che, colle norme da fissarsi per regolamento, verranno designati dalle Facoltà o dagli Istituti superiori cui appartiene la materia dell'insegnamento messo a concorso; gli altri saranno scelti dal ministro fra i professori titolari o i capi d'Istituto delle scuole medie di grado superiore.

Nessuna Commissione potrà avere due membri appartenenti alla stessa Facoltà o Istituto superiore.

Nei concorsi per materie per le quali non esiste insegnamento universitario, la Commissione sarà nominata direttamente dal ministro, e potrà essere composta di soli professori delle scuole medie.

Nel regolamento saranno stabiliti i criteri a cui le Commissioni giudicatrici dovranno attenersi per un'adeguata e coerente valutazione dei titoli e dei meriti dei concorrenti.

La relazione sarà trasmessa alla Giunta per

l'istruzione media di cui all'art. 15. La Giunta esaminerà se le norme legislative e regolamentari sieno state osservate, e, occorrendo, proporrà al ministro l'aannullamento in tutto o in parte del concorso, o ne rettificcherà i risultati in caso di meri errori materiali.

Entro due mesi dal voto della Giunta la relazione sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero col voto stesso e colla decisione del ministro.

Gli articoli dal 206 al 212 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, sono abrogati.

Coloro che intendono di approvarlo sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, invito i signori senatori che ancora non avessero depresso le loro schede nelle urne, a voler accedere alle medesime, ed in questo frattempo procederà all'estrazione a sorte dei nomi dei senatori scrutatori della votazione per la nomina di un componente della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, e della votazione per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto.

Per lo scrutinio della prima votazione vengono sorteggiati i nomi dei senatori Di San Giuseppe, Primerano, Taverna e per lo scrutinio della seconda votazione i nomi dei senatori Frigerio, Lorenzini e Cefaly.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 4, che leggo:

« In caso di prima nomina, i vincitori di un concorso che rifiutino le residenze loro offerte decadono dal diritto di essere nominati ».

Ha facoltà di parlare il senatore Veronese.

VERONESE. L'Ufficio centrale stesso nella sua relazione nota come questa disposizione del progetto ministeriale, approvato dalla Camera

dei deputati, sia molto severa, tanto che uno dei componenti l'Ufficio centrale, il senatore Cantoni, vorrebbe attenuato il disposto dell'articolo proponendo che i vincitori del concorso che rifiutino le residenze loro offerte non abbiano a perdere il diritto alla nomina, ma soltanto il turno, andando in fine della graduatoria.

Io inclinerei piuttosto per la soppressione dell'articolo senz'altro, o per lo meno desidererei si accogliesse il temperamento proposto dal senatore Cantoni.

Evidentemente sta il fatto che vi sono molti casi in cui un insegnante, dopo aver preso parte al concorso, si trova nella condizione di non potere accettare, quindi sarebbe crudele se in casi effettivamente eccezionali un concorrente perdesse il diritto alla nomina. Nè vedo qual vantaggio potrebbe avere l'amministrazione negando questo diritto, inquantochè andando in fine della graduatoria il candidato perde quasi lo stesso tempo come se dovesse prendere parte ad un nuovo concorso, e quindi assai gravi devono essere le ragioni che lo inducono a non accettare.

E se i candidati non accettando perdessero il diritto alla nomina, il concorso dovrebbe riaprirsi più presto.

E si possono citare alcuni casi di candidati, i quali si possono trovare nella condizione di non potere accettare.

Cito, ad es. gli assistenti universitari. Questi non possono talora accettare queste prime nomine per ragione di studi. Essi sono pure insegnanti dello Stato, sono anzi fra i migliori giovani, i quali vogliono trovarsi nei centri di studio per potere estendere la loro coltura, e quando ad essi non sia possibile accedere all'insegnamento universitario, allora si danno all'insegnamento secondario.

Quindi sarebbe dannoso e ingiusto di far perdere il diritto alla nomina a questi giovani valorosi, solo perchè vogliono perfezionarsi e aver qualche anno di tempo per allargare la loro coltura scientifica.

Ci sono anche i professori delle scuole parreggiate, dei quali bisogna tener conto, che prendono parte ai concorsi governativi, ma per circostanze specialissime possono trovarsi in condizioni qualche volta di non potere accettare per qualche tempo la nomina.

Prego per ciò l'Ufficio centrale e l'onor. ministro di aderire al temperamento proposto dall'onor. senatore Cantoni.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io mi unisco *toto corde* alla proposta di soppressione di questo articolo. Sono anche assai più radicale del collega Cantoni e di quello che non si mostri di essere in via subordinata il collega Veronese.

Io devo confessare che ho l'anima poco burocratica, e questo può essere un grave difetto per i tempi che corrono. Ma veramente mi pare che questo articolo sia il frutto di quest'anima burocratica, la quale tende a sopprimere tutto ciò che può superare una certa misura.

Perchè si deve fare decadere dagli effetti di un concorso vinto colui il quale, nel momento che gli si offre una data residenza, crede di non doverla accettare?

Io non so trovare altra buona ragione che quella della comodità amministrativa di non scrivere una seconda lettera ad altro candidato per offrirgli la medesima residenza.

Ora, di fronte a questa piccola comodità amministrativa, i danni della proposta, quale fu votata all'altra Camera, a me sembrano gravissimi. Perchè l'unico interesse rispettabile, in materia di pubblica istruzione, è quello della bontà dell'istruzione che si deve impartire; l'unico riguardo che si deve avere, è quello di porre sulla cattedra i migliori e per ingegno e per cultura. Tutto ciò che si oppone alla scelta dei migliori, evidentemente è contrario agli scopi degli ordinamenti della pubblica istruzione.

ARCOLEO. Domando di parlare.

Il collega Arcoleo, poichè ha domandato la parola, mi lasci ricordare un suo motto. Il collega Arcoleo ieri ci diceva in uno di quei frizzi, che adornano sempre i suoi discorsi, che l'ingegno ha rovinato l'Italia. Io dubito assai che, tolta dalla luce della fiammella spiritosa, questa proposizione possa apparire giusta anche allo stesso Arcoleo. Io temo che sia tutt'altra cosa quella che ha rovinato in Italia la pubblica istruzione, non certo l'ingegno e la cultura.

L'ipotesi fatta da quest'articolo si potrà avverare, secondo ogni probabilità, per i primi fra i vincitori del concorso. Sono questi coloro che più facilmente possono essere indotti

a rifiutare una data residenza, che sia loro offerta; perchè, come diceva ottimamente il collega Veronese, questi candidati più idonei, secondo ogni probabilità, si trovano già in possesso di qualche altro ufficio; saranno, per esempio, assistenti universitari o professori di scuole pareggiate; io posso aggiungere: o saranno professori di ginnasio che hanno preso parte al concorso del liceo, o saranno impiegati delle biblioteche; sono insomma persone le quali si trovano in possesso di un altro posto; sono studiosi, i quali probabilmente avranno iniziato già qualche loro lavoro, per cui hanno bisogno o di gabinetti, se si tratta di materie sperimentali, o di più ricche biblioteche, se si tratta di materie storiche o letterarie. Sono persone che proprio per ragione di studio il più delle volte sono indotte a rifiutare residenze che non permetterebbero loro di continuare il lavoro iniziato. Ora, di fronte a queste che sono oneste cause, cause da favorirsi, voi ponete colui, che rifiuta la residenza offerta, in condizione da doversi ritirare per due o tre anni e forse per sempre dall'insegnamento, ond'egli si rivolgerà per altra via. Io diceva: sono i migliori quelli che voi rifiutate; perchè assai difficilmente uno che è riuscito in coda agli altri rifiuterà quella occasione che gli si offre di andare immediatamente ad insegnare.

D'altra parte notate bene: qual'è la residenza che è offerta a questi giovani? Evidentemente, la prima residenza vacante, o quella che piacerà all'amministrazione di offrire. Sicchè si viene a questa singolare ingiustizia, che, se le residenze che più immediatamente richiedono l'insegnante sono le peggiori, queste vengono offerte ai primi riusciti in concorso, e se questi non le accettano, sono posti in disparte. Gli altri avranno la scelta tra un numero maggiore, perchè nel frattempo ci saranno state altre vacanze. Io credo pertanto assolutamente dannosa alla pubblica istruzione la disposizione dell'art. 3, e ne propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo.

ARCOLEO. Sono spiacente di avere una opinione contraria a quella dell'amico Scialoja malgrado l'elogio fattomi. Egli desidera la soppressione di questo articolo, obbiettando: Voi

allontanate dalle grandi città o dalle residenze, in cui molti potrebbero meglio sviluppare il loro ingegno, individui che saranno costretti a rifiutare. Ora una delle ragioni dell'abbassamento e della infecondità della coltura in Italia è appunto l'accentramento nelle grandi città e nelle sedi più importanti: come l'urbanismo ha snaturato gli agricoltori ed i contadini, così le grandi sedi costituiscono il centro in cui molti insegnanti, pur avendo singolari attitudini, non portano l'atteso frutto. E così, mentre vi ha troppo in queste sedi, vi ha poco o nulla in quelle più lontane. Ora noi dobbiamo soprattutto acclimatare la coltura nelle regioni nelle quali se ne ha maggior bisogno. Altrove non vi ha tale riluttanza per questa o quell'altra sede; altrove vediamo uomini e scrittori eminenti esercitare l'insegnamento di ginnasio o di liceo in luoghi remoti e piccoli comuni, o dove non si assume di poter mostrare tutta la propria genialità o tutta la propria coltura eccezionale.

Ho detto, e ripeto, che l'ingegno quale s'intende nel gergo comune, in gran parte ha rovinato l'Italia per l'abitudine assai facile che noi abbiamo di dire: « questo è un uomo d'ingegno ». Ora l'ingegno d'un insegnante sta in quello che egli comunica agli altri; consiste non nel monologo, ma nel dialogo, nel frutto che porta in quella determinata sede. L'ingegno, per me, è come la moneta; può essere d'oro, ma, se non ha corso, vale meno di quella di cuoio che ha corso.

Quanto alla disposizione faccio una osservazione d'ordine generale. Questa legge viene dall'altro ramo del Parlamento ed il Senato deve preoccuparsi di portare solo quegli innovamenti che facilmente possono essere accolti da parte dell'altro ramo, altrimenti noi verremmo a guastare tutta l'economia della legge, specialmente quando l'articolo è favorito, dirò così, da un ambiente più largo e democratico. Questo articolo, ricordiamolo, è stato approvato quasi senza osservazioni dalla Camera. D'altra parte mi permetto di sottoporre all'onorevole Scialoja una considerazione. In Italia l'anarchia provvisoria nella scuola e nella società è prodotta dagli ignoranti; l'anarchia con solidata è prodotta da noi, perchè prestiamo mano e siamo complici di quello spirito di ribellione continua che ha pervaso oramai, non solo tutti i corpi costituiti, ma anche tutti i nuclei sociali.

Quando si bandisce un concorso l'individuo deve accettare naturalmente quella residenza che nella economia dell'insegnamento può essere determinata con una certa facoltà discrezionale. Ora è inevitabile la resistenza da parte di ciascuno; prima di tutto, perchè quando l'individuo in Italia si ribella, mostra carattere.

I professori si atteggianno a vittima e la loro resistenza sarà confortata da ordini del giorno, di federazioni, da sezioni, le quali si agiteranno a presentare come vittima un insegnante, solo perchè il ministro ha creduto per i bisogni dell'insegnamento mandarlo in questa o quell'altra sede.

Il modo di rialzare le sorti dell'insegnamento in luoghi lontani e isolati è appunto quello di mandarvi insegnanti d'ingegno, quelli cui allude il senatore Scialoja: essi faranno opera provvida, e non si commette a lor danno alcuna ingiustizia perchè quando si è bandito un concorso, vuol dire che questo insegnante dovrà essere a disposizione del Ministero rispetto al servizio che può prestare, piuttosto in questa che in quell'altra sede.

Aggiunge l'onorevole Scialoja: quando si tratta di mandare questo o quest'altro individuo in una, piuttosto che nell'altra residenza, è l'anima burocratica che decide. Anzitutto, se veramente egli vuol colpire la burocrazia, bisogna togliere l'anima. Lasciamo questa parola « burocrazia », parola di gergo; l'Amministrazione è presieduta dal ministro, che dobbiamo considerare come a capo dell'istruzione e dell'educazione nazionale. Dunque di qui non si esce. O a queste sedi destina l'Amministrazione, e allora il ministro è un pleonasma e tanto vale sopprimerlo; o veramente questi è degno dell'ufficio che occupa, e bisogna che meriti questa piena fiducia. Egli può avere la vista larga e lontana per provvedere secondo le determinate esigenze dell'insegnamento. E notino, o signori, che vi sono alcune regioni che nel pregiudizio comune costituiscono uno strato inferiore: quando ad un insegnante riuscito nel concorso si destina una scuola in Sicilia, farà di tutto per non andarci; quando gli si destini nel Mezzogiorno ricuserà, in Sardegna non ne parlo. Dunque per un terzo d'Italia possiamo essere sicuri che questi professori rifiuteranno.

Onorevoli colleghi, questa è la vera questione del Mezzogiorno, bisogna avere dignità; e l'in-

segnante apprenda che andare in Sicilia, nelle Calabrie o in Sardegna, se anche il terreno è difficile e occorre dissodarlo con maggior assistenza: tanto meglio se l'insegnante abbia ingegno e lo dimostri. Queste ragioni non fanno che confermarmi nell'idea di dichiarare in un articolo la decadenza, quando questi insegnanti rifiutino.

Se qualche garanzia si voglia, potrà forse l'Ufficio centrale escogitarne qualcuna nel senso che vi siano delle giuste ragioni; (*commenti*), badiamo, giustificato in questo senso: quando per esempio per ragioni d'impedimenti ben determinate non si possa andare in certi posti dove veramente le condizioni locali nuocerebbero all'insegnante, allora io credo che si potrebbe esercitare una facoltà discrezionale. Ma io abbandono anche questa specie di temperamento, e sto fermo all'articolo e se mai si dovesse venire ad un emendamento potrei tutto al più accostarmi a quello che è inserito nell'art. 6, cioè che si perda il turno; ma ad ogni modo voglio che vi sia una sanzione di fronte alla resistenza degli insegnanti a raggiungere le sedi che gli sono state assegnate.

D'OVIDIO F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

D'OVIDIO F. Non ho, confesso, tutta quella paura che mostra il collega Arcoleo verso l'ingegno, ma confesso anche che in questo momento l'ingegno mi ha fatto paura; perchè appunto col suo molto ingegno il collega Arcoleo ha fatto troppo grande alone intorno ad una questione che è assai più semplice che non paia da tutte quelle argute considerazioni che egli vi ha fatto intorno. Qui si tratta di questo: che mentre nell'istruzione bisogna far tesoro di quelli che valgono di più, con quegli articoli si verrebbe a dire: se un giovane valente che ha concorso, con tali titoli che è riuscito il primo, non ha voluto accettare la nomina, a me Stato non ne importa nulla, peggio per lui; chè non avrà più diritto a nulla. Ora io comprenderei simile cosa quando noi avessimo pleora di valenti, ma io questa fede non l'ho, poichè non credo che noi abbiamo un'abbondanza straordinaria da poter dire: lasciamo questo giovane valente, ce ne saranno altri da sostituirlo. La rinuncia a questo valente serve per fare più largo posto ai mediocri, e quindi è perfettamente intonato

col resto della legge che è una continua protezione della gente comune contro le eccezioni.

Dunque quest'articolo giova, sì, allo spirito con cui è stato composto questo disegno di legge, ma appunto per ciò a me sembra assai nocivo. L'onorevole Scialoja ha detto, d'accordo con l'onorevole Veronese, che avrebbe *toto corde* aderito alla soppressione di questo articolo; io dico non solo questo, ma vorrei, come quell'uomo di cui in questi giorni hanno riparlato i giornali, avere due cuori, per poter votare contro quest'articolo *ambobus cordibus*.

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE, *relatore*. Io comincio con l'affermare, come diceva l'onor. Scialoja, che non sono affatto burocratico, ma questo non mi toglie che io debba sostenere l'art. 4 di questo progetto di legge.

Io parlerò brevemente perchè, memore del giusto ammonimento che in fine della seduta di ieri fece il nostro illustre Presidente, non vorrei per conto mio prolungare troppo la discussione di questo progetto.

Mi associo in tutto a quanto disse il collega Arcoleo, il quale mi sembra che abbia messa la questione nei suoi veri termini.

Non mi associo però all'ultima conclusione subordinata a cui egli è venuto. Tutte le considerazioni che sono state fatte contro questo articolo muovono da ciò che, a mio parere, si considera la questione in modo unilaterale, e si tien conto più dell'interesse individuale che non dell'interesse della scuola. (*Rumori*).

È l'interesse della scuola e della gioventù che va considerato. Il voler permettere ai migliori giovani di accentrarsi nelle città maggiori, Firenze, Napoli, Roma, Milano, sarebbe a discapito delle altre scuole poste nei centri minori, dove in un certo senso è forse più vivo il bisogno di ottimi insegnanti, perchè quivi l'unica fonte di cultura è la scuola, mancando quegli altri mezzi di cultura che offrono le grandi città. Io appartengo alla Basilicata, e tutti gli anni assisto all'esodo di numerosi insegnanti i quali dopo i primi mesi dalla nomina cominciano ad assediare il Ministero di istanze per essere tramutati in sedi migliori. D'altra parte si pensi all'esigenza di mantenere ferma la disciplina amministrativa anche pel personale in-

segnante. Non parlo di quella militare che non si può accomunare agli impiegati civili; ma perchè per gl'insegnanti non dovrebbe valere la stessa norma che vale pei magistrati? Il principio della perdita del diritto per rifiuto della sede è severo, ma intrinsecamente giusto, e va osservato anche per gl'insegnanti.

Inoltre, se con questa legge si fanno larghi diritti e serie guarentigie agl'insegnanti, è giusto che in compenso si affermi il dovere per essi di iniziare l'insegnamento in quella sede che è loro offerta.

Quando un giovane si cimenta in un pubblico concorso, egli stringe un rapporto contrattuale con lo Stato, in forza del quale deve essere disposto ad accettare la destinazione che gli verrà data.

Posta questa norma, non ne verranno quei gravi inconvenienti che notava il senatore D'Ovidio. Giacchè possiamo presumere che i migliori giovani penseranno due volte prima di risolversi a rinunciare al posto, dato che abbiano vera vocazione all'insegnamento. Ora rifiutano facilmente, perchè si fanno forti delle protezioni e premono sul Ministero per avere sedi migliori; coll'art. 4 le rinunzie si ridurrebbero a casi assolutamente eccezionali e a questi non dovrebbe badare la legge.

Io dunque mantengo (e posso in questo rendermi interprete dell'Ufficio centrale quasi nella sua unanimità, dappoichè solo il senatore Cantoni era dissenziente), mantengo come una necessità disciplinare ed educativa del personale delle scuole, e come un corrispettivo dei larghi diritti riconosciuti agli insegnanti, quest'obbligo sancito nell'art. 4.

VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLARI. Prendo malvolentieri la parola perchè confesso che non ho molta fede in questa legge.

Ma, anche per vedere se sia possibile abbreviare questa discussione, dirò che riconosco giuste alcune delle osservazioni che ha fatte l'onorevole senatore Del Giudice. Arrivare però al punto di negare ogni diritto a chi ricusa la sede che gli è offerta, è un eccesso. Lasciando anche da parte le osservazioni del senatore Scialoja, le quali hanno il loro valore, perchè ci sono dei giovani che si trovano veramente dati a studi, che debbono interrompere affatto

quando sono mandati in certe sedi, aggiungo che vi sono dei casi in cui uno non può assolutamente andare in alcuni luoghi sia per salute, sia per condizioni di famiglia o per altre ragioni simili. E, se vi è questa impossibilità, voler per essa togliere ogni diritto al candidato mi sembra un eccesso. L'onorevole Del Giudice ha ammesso che vi sono delle eccezioni, ma ha detto che la legge non si fa per le eccezioni. Ma io gli osservo che, in questo caso, delle possibili eccezioni non si è tenuto nessun conto. La legge non deve essere fatta per rendere impossibile la vita a chi non potrà lasciare il padre o la moglie, che si trovano in gravissime condizioni di salute, per condurli in luogo insalubre.

Si dica che perderà il turno, che sarà nominato più tardi; ma dirgli che deve aspettare un altro concorso è troppo.

A limitare gl'inconvenienti accennati dall'onorevole Del Giudice (perchè è vero che tutti vogliono andare in città grandi e sedi di Università) sta bene il far perdere il turno, non il distruggere la carriera scolastica. Osservo inoltre che per un caso poco diverso vi è l'articolo 6, il quale dice che il candidato perde il turno, non però il diritto di essere nominato in altra sede fino al nuovo concorso. Per quale ragione volete nell'art. 3 deliberare diversamente? Se uno di noi fosse mandato da una città ad un'altra potrebbe in certi casi essere rovinato. Di questo va tenuto conto; altrimenti si finisce col l'errore, che è spesso ripetuto in questa legge, la quale per rimediare a tutto corre il rischio di non rimediare a nulla. Vincolando ogni movimento, si finisce col far trovare la via di eludere la legge per tutti i versi. Questo, secondo me, è il difetto di questa legge: essa vuol provvedere a troppe cose, a tutto. E non aggiungo altro.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Frattanto ricalco le ragioni già esposte. Le osservazioni dell'onorevole Villari, con l'autorità che egli porta in questa discussione, fanno peso, ed io sarei pronto ad accettare la subordinata, cioè che si perda il turno; però ho bisogno di convalidare ancora quelle mie ragioni, e me ne appello all'onorevole ministro della pubblica istruzione; si osservino le ricuse e le domande. Io parlando degli insegnanti non accenno a ingegni eccezionali, ma degli

insegnanti ordinari che ebbero la fortuna di nascere altrove, e che rifiutano perfino di andare a Palermo, a Messina, a Catania (non si parla di Caltanissetta che vedo nominata da tanti) o desiderano lasciare centri molto importanti, ma che hanno la sfortuna di essere nella regione del Mezzogiorno. Avviene quest'altro inconveniente che ivi, in parecchie sedi tutti, o quasi, gl' insegnanti sono concittadini, ma questo non è un danno soltanto rispetto al corso degli studi, ma anche al livello della cultura e agli esami. Ebbene lo potrei dare anche un esempio che mi riguarderebbe come fatto personale. Caltagirone è un paese di circa 50,000 abitanti e più volte taluni insegnanti si rifiutarono di venire laggiù, di modo che sia alla scuola tecnica, sia al ginnasio, sia al liceo i professori sono quasi tutti concittadini. Ogni anno per altre sedi devono farsi peregrinazioni per invocarle con una questua qualcuno che ritempi la disciplina, o faccia in modo che si alzi il livello degli studi e degli esami.

Capisco i casi eccezionali ai quali accenna l'onor. Villari, ma se si dovesse procedere per maggioranza o minoranza gl' insegnanti molto valorosi di cui parla e si preoccupa potranno essere venti e gli altri che rifiutano saranno 300. Quindi anche per amore di brevità credo di attenermi almeno alla subordinata: cioè, che si applichi la sanzione di perdere il turno. Ciò servirà almeno di freno anche a quelli che volendo restare in grandi città debbono rinunciare a dei benefici. Aggiungo che questa sanzione l'altro ramo del Parlamento l'aveva votata prima che fosse presentato il progetto sullo stato economico degli insegnanti che migliora molto le loro condizioni; e dico la verità per quanto abbia consultato ordini del giorno, mozioni e telegrammi anche di sezioni e di federazioni giammai si è fatto viso alcuno a questa disposizione dell'art. 4.

CANNIZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO. Io desidererei che fosse accolta in quest'articolo la medesima disposizione dell'art. 6, cioè che i vincitori che rifiutano la cattedra che è loro offerta perdono il loro turno.

VERONESE. Ho già presentato questo emendamento.

CANNIZZARO. Non saprei capire la differenza che si vuole introdurre tra i concorsi per le cattedre speciali e gli altri concorsi. Io propongo che il ricordato comma dell'art. 6 venga aggiunto all'art. 4. Non ho altro da dire.

VERONESE. Faccio osservare all'onorevole Cannizzaro che sarei stato per la soppressione, però udite le ragioni che hanno spinto l'Ufficio centrale a fare la sua proposta, le quali hanno certamente un grande peso, e dopo le considerazioni svolte dal senatore Del Giudice, ho presentato un emendamento nel senso proposto appunto dallo stesso senatore Cannizzaro.

PRESIDENTE. A questo articolo vi sono due proposte di emendamenti: l'una dell'onor. Scialoja per la soppressione dell'art. 4, e l'altra dell'onor. Veronese per modificare l'art. 4 in senso analogo all'art. 6.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Le ragioni che sono state portate contro la mia proposta di soppressione, devo dirlo francamente, non mi hanno persuaso; ma vedo che l'animo del maggior numero dei senatori (dei presenti per lo meno) è piuttosto propenso ad accettare il provvedimento intermedio, che è stato proposto in via subordinata dal collega Veronese e rinforzato dalle ragioni portate dagli onorevoli Villari e Cannizzaro. Perciò non vorrei oppormi a questa proposta intermedia, la quale certamente non offre tutti quei vizi (secondo me dannosissimi) che offre l'articolo dell'Ufficio centrale e del progetto votato dalla Camera. Tuttavia desidererei che si introducesse anche qualche altro provvedimento per tutelare i diritti dei migliori concorrenti.

Quando il concorso si apre, secondo che abbiamo già votato in uno dei precedenti articoli, si determina il numero delle cattedre, le quali sono poste al concorso, tenendo conto di quello probabile delle cattedre che possono diventare vacanti entro circa due anni; ma certo le cattedre presentemente vacanti sono quelle, alle quali più direttamente mirano i concorrenti. Ora, io vorrei che ai primi riusciti nel concorso, e via via a quelli che succedono ad essi nel turno, fosse presentato tutto quanto l'elenco delle cattedre vacanti, fra le quali il migliore abbia la scelta; perchè altrimenti ci troveremmo da capo in una posizione dannosa. Basterebbe

che l'amministrazione, o, sia pure, il ministro, (certamente non sarà questo il nostro presente ministro Boselli, in cui io ho tutta la fiducia fin da quando fui suo discepolo, sempre ammirando il suo alto sentimento di giustizia) basterebbe, dico, che il ministro volesse scartare il primo o il secondo riusciti, solo per esempio perchè non sono propri elettori, oppure sono elettori del partito contrario; e potrebbe ottenere il proprio intento assegnando loro le sedi peggiori. Io desidererei dunque che si offrisse via via ai primi riusciti nel concorso la scelta fra le cattedre vacanti e che a tal fine si presentasse ad essi l'elenco di tutte le cattedre vacanti. Se le rifiuteranno tutte, perderanno il loro turno; ma si eviterà così che colui il quale riuscito primo nel concorso, debba andare in qualunque sede, che a capriccio del ministro gli venga imposta sotto pena di perdere il suo turno.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Oramai più nessuno propone l'abolizione di questo articolo, quindi non mi occorre di pregare il Senato di non respingerlo; in caso diverso avrei dovuto far considerare ai senatori Scialoja e Veronese e ad altri senatori, che la soppressione di questo articolo avrebbe potuto condurre a questa conseguenza, di dividere i concorrenti in due categorie: in coloro cioè che concorrono davvero per avere le cattedre vacanti, e in coloro che concorrono solo per il caso, che si faccia vacante una sede di loro gradimento. Io capisco che qui sono in lotta due sentimenti, due concetti egualmente alti; da una parte quello della scuola considerata in stretto senso, di quella scuola che il senatore Arcoleo con ragione vuole così gagliarda a Napoli come a Caltagirone, a Torino come a Susa; e da un'altra parte quel concetto, non meno nobile, in nome di cui parlavano i senatori Scialoja, Veronese e D'Ovidio, il concetto cioè dell'interesse degli studi, per cui si mira a far sì che i giovani più valenti rimangano colà, dove le biblioteche, la consuetudine col professore, e ogni maniera di sussidi scientifici, diano loro modo di allargare e approfondire continuamente la loro cultura. Quindi vi è conflitto, ripeto, tra due pensieri egualmente alti, di cui uno si affisa

piuttosto alla scuola, e l'altro di preferenza alla cultura generale del paese.

Ma io debbo segnalare qui un fatto ben grave, un fatto di cui già mi occorre di rilevare le conseguenze, pur sul breve tempo, dacchè io sono tornato a reggere il Ministero della pubblica istruzione; o il fatto è questo: vi sono dei casi, e dei casi purtroppo assai frequenti, in cui non si trovano assolutamente professori, che vogliano andare in talune scuole di antica o di nuova istituzione, o in scuole, come ha accennato il senatore Arcoleo, di cui il Governo ha operato la conversione in governative.

Ora è appunto in considerazione di questo fatto, di fronte a cui ogni altra considerazione parmi debba ritrarsi in seconda linea, che io sono grato ai senatori, i quali non hanno insistito nella proposta di sopprimere questo articolo. Del resto mi sembra che oramai siamo tutti d'accordo in un concetto, che coloro i quali rifiutino la sede offerta, debbono (è questa la proposta Veronese, Arcoleo e Villari) perdere il loro turno di nomina e andare alla fine della graduatoria, ben inteso senza decadere dal diritto di essere nominati fino a che non si apra un nuovo concorso. Con questo temperamento a me pare che sia garantito nel modo migliore tutto ciò che vi è di veramente meritevole di garanzia e di riguardo nelle condizioni di tali concorrenti, che rifiutano la nomina che loro si offre.

Ma il senatore Scialoja opportunamente, secondo me, e con molto senso pratico, ha messo innanzi un'altra proposta, quella che ai meglio graduati nel concorso si facciano conoscere le sedi vacanti, dando ad essi la facoltà di scegliere quelle che tornino a loro più accette e più adatte in rapporto alla loro salute, alle loro condizioni di famiglia, e al proseguimento dei loro studi. Non è da tacere, che qualche inconveniente amministrativo potrà presentarsi ove si accolga simile proposta; ma il concetto per sé stesso è buono, ed io mi impegno a tradurlo con i necessari temperamenti nelle disposizioni del regolamento.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale si accosta a questa redazione?

DEL GIUDICE, *relatore*. Devo confessare che anche per la ragione di non variare uno degli articoli fondamentali di questo progetto di legge, approvato già dalla Camera dei depu-

tati, la maggioranza dell'Ufficio centrale, la maggioranza di quelli che sono presenti oggi su questo banco, sostiene l'integrità dell'articolo 4, senza il temperamento a cui accennava testè l'onor. ministro, senza cioè l'emendamento della sola perdita del turno.

Io credo (tale è la mia opinione), che sia una sanzione educativa necessaria quella dell'art. 4, senza nessun temperamento, senza nessuna attenuazione.

PRESIDENTE. Allora io metto ai voti prima di tutti l'emendamento che è stato presentato dal ministro, cioè, che all'art. 4, dove si dice: « decadono dal diritto d'essere nominati », si dica invece: « perdono il loro turno e passano alla fine della graduatoria ».

Coloro che approvano questo emendamento, che non è accettato dall'Ufficio centrale, favoriscano di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è approvato).

Allora pongo ai voti l'art. 4, così modificato; lo rileggo:

Art. 4.

In caso di prima nomina, i vincitori di un concorso che rifiutino le residenze loro offerte, perdono il loro turno e passano in fine della graduatoria.

Coloro che intendono di approvare l'articolo così emendato, sono pregati di alzarsi.

(Approvato)

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un componente della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Senatori votanti	160
Maggioranza	51
Il senatore Pagano	ebbe voti 88
Altri voti nulli e dispersi	4
Schede bianche	8

Proclamo eletto il senatore Pagano-Guarnaschelli.

Per la nomina di un commissario della Commissione di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti	100
Maggioranza	51
Il senatore Tommasini	ebbe voti 52
» » Quarta	» 12
Voti nulli e dispersi	5
Schede bianche	20

Proclamo eletto il senatore Tommasini.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge in esame.

Passeremo all'art. 5 che leggo:

Art. 5.

Gl'insegnanti governativi non possono di regola essere trasferiti di residenza che per loro domanda o col loro consenso.

In caso di pluralità di domande, si darà la preferenza a quelli che sieno riusciti vincitori nei concorsi speciali, di cui all'articolo seguente, e, in mancanza di questi, si avrà particolare riguardo all'anzianità congiunta al merito.

Il trasferimento di residenza decretato d'ufficio, non potrà aver luogo che per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all'interessato, se ne faccia domanda.

Salvo il caso di urgenti necessità, tutti i trasferimenti si effettueranno al principio dell'anno scolastico, e si notificheranno almeno due mesi prima agl'interessati.

Contro i decreti di trasferimento, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione fattane in via amministrativa, è ammesso il ricorso degl'interessati medesimi al ministro, il quale provvederà, sentito il parere della Giunta per l'istruzione media.

A questo articolo sono stati proposti vari emendamenti. Prima di tutto vi è l'emendamento che fu concordato tra l'Ufficio centrale e l'onor. ministro e che ho già letto, e che consiste nel sostituire, dopo il primo periodo, il seguente:

« In caso di pluralità di domande si darà la preferenza a quelli che sieno riusciti vincitori nei concorsi speciali, di cui all'articolo seguente, e in mancanza di questi si avrà particolare riguardo all'anzianità congiunta al merito ».

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1906

Poi abbiamo un emendamento proposto dall'onor. senatore Arcoleo, il quale dice:

« Gli insegnanti governativi possono essere trasferiti di residenza su loro domanda, ovvero di ufficio, per specificati motivi di servizio o per promozione ».

Finalmente abbiamo un altro emendamento, proposto dall'onor. senatore Petrella, il quale suona così:

« Al penultimo capoverso in luogo delle parole « almeno due mesi prima » sostituire quest'altre « almeno tre mesi prima ».

« In fine dell'ultimo capoverso aggiungere le parole « entro il termine di un mese dal prodotto ricorso ».

Ciò premesso, apro la discussione su questo articolo 5 e do facoltà di parlare al senatore Petrella.

PETRELLA. Io non dirò che brevissime parole per giustificare l'aggiunta e gli emendamenti che mi sono creduto autorizzato di fare.

Dichiaro subito che ciò che io dirò si riferisce unicamente al trasferimento decretato d'ufficio per ragioni di servizio.

Io non intendo affatto di toccare di quel trasferimento di cui è parola nell'ultima parte dell'art. 6, e di cui ieri fu fatto cenno nella discussione generale.

La parte dell'articolo quinto che riguarda il trasferimento d'ufficio per ragioni di servizio, è intesa a tutelare gli insegnanti dagli arbitri, dagli abusi che il potere centrale potesse consumare, ed è lumeggiata da una frase splendida della relazione, la quale frase dice lo scopo di quella disposizione essere quello di evitare che sotto la comoda etichetta delle ragioni di servizio, si possano talora nascondere delle cause meno giuste.

Si è dunque voluto tutelare un diritto degli insegnanti, ed io ho il dovere di credere fermamente e che lo si sia voluto tutelare con tutta efficacia. I mezzi che si apprestano all'insegnante, per scongiurare possibilmente l'arbitrio del trasferimento capriccioso sono due: non si può dal ministro decretare il trasferimento se non per specificate ragioni di servizio, e questo provvedimento, accompagnato dalle specificate ragioni di servizio, deve comunicarsi all'insegnante: l'altro mezzo è il diritto al ricorso; che si è consentito all'insegnante traslocato.

Io non intendo trattenermi sul primo mezzo, per quanto riconosca che le frasi del progetto siano alquanto elastiche, intendo soltanto di toccare del diritto al ricorso, perchè, ripeto, mentre sono convintissimo che il ministro ed il nostro Ufficio centrale, hanno creduto di tutelare efficacemente il diritto dell'insegnante, pare a me che, nel modo come è disciplinata la cosa, non si riesca perfettamente allo scopo.

E difatti dice l'art. 5 che bisogna almeno due mesi prima del principio dell'anno scolastico notificare all'insegnante il decreto di trasferimento, e l'insegnante avrà 15 giorni di tempo per produrre ricorso, ed il ministro sentito il parere della Giunta per l'istruzione dovrà provvedere definitivamente.

Vediamo in pratica come si attuerà tutto questo.

L'anno scolastico ha principio, se non m'inganno, al 15 ottobre, dunque il ministro al 15 di agosto farà comunicare all'insegnante il decreto di tramutamento, l'insegnante ha 15 giorni di tempo per ricorrere, ed il suo ricorso quindi giungerà al Ministero al 1° settembre. Il ministro deve provvedere sentito il parere della Giunta, e qui io non leggo nessun termine nell'art. 5, ed il ministro potrebbe benissimo mandare alle calende greche la decisione, ma non voglio fare questa onta al ministro e credo invece che egli sarà sollecito a provocare il parere della Giunta e ad emettere il suo decreto. Ma volere o non volere il tempo governa le cose e governa gli uomini, il tempo occorre, e quindi occorreranno per lo meno altri 15 giorni, ed ecco che il decreto definitivo che rigetta (perchè questa è l'ipotesi che devo fare) il reclamo dell'insegnante, viene a lui notificato il 15 settembre, ed il tempo che lo separa dal cominciamento dell'anno scolastico non è che di un mese.

L'insegnante per l'art. 18 può ricorrere alla quarta sezione del Consiglio di Stato alla quale il ricorso, secondo la legge, si produce nei 60 giorni. Il ricorso al Consiglio di Stato non è sospensivo, di modo che si verificherà l'inconveniente che egli, l'insegnante, potrà ricorrere fino al 15 novembre, ed intanto è obbligato a portarsi nella nuova residenza per il 15 ottobre.

Che cosa è questo diritto che abbiamo voluto consentire e garantire all'insegnante?

Questo diritto diventa un'arma spezzata, senza punta, una parola non dirò irrisoria, ma posso dire illusoria.

Ebbene il professore o l'insegnante, giunto nella nuova residenza, dopo avere sofferta la spesa e i disagi di un lungo viaggio, p. e. avrà dovuto recarsi da Reggio Calabria a Sondrio con la famiglia, comincerà a pensare: *mi conviene o no produrre ricorso?*

E forse pensando e ricordando l'antico adagio che si può *vincere la lite e perdere la causa*, concluderà non convenirgli fare altra spesa, e allora egli si sobbarcherà a tollerare una ingiustizia. Ma, mettiamo il caso inverso. Mettiamo che l'insegnante voglia ricorrere alla quarta sezione, mettiamo che sia vittorioso, e allora il decreto di tramutamento sarà annullato ed egli avrà il diritto di tornare a quella residenza dalla quale fu arbitrariamente mandato via.

Il danno allora non è solo suo ma è anche di quello che ha dovuto occupare il posto da lui lasciato e da altri. Il tramutamento di un insegnante costituisce l'anello di una catena, smossa una maglia della quale, tutte le altre vengono di seguito a sentirne il movimento.

Come si può evitare tutta questa iattura? A me pare che i temperamenti che sommamente io mi sono permesso di additare potrebbero evitarla. 1° si potrebbe, anzi, secondo me, si dovrebbe disporre che il decreto di tramutamento debba essere notificato all'insegnante almeno tre mesi prima. 2° In fine dell'articolo si dovrebbe assegnare al ministro il termine per decidere definitivamente sul decreto, e questo potrebbe, come io espressi, essere dentro un mese il che renderebbe, l'insegnante anche più sollecito a produrre il ricorso, poichè io farei decorrere questo termine dal giorno del presentato ricorso. E poi si potrebbe abbreviare il termine del ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato ridurlo sotto pena di decadenza, a 20 giorni, e abbreviare tutti quanti gli altri termini della procedura innanzi alla IV sezione. Finalmente si potrebbe frattanto ordinare la sospensione del decreto di tramutamento e così non si farebbe danno alcuno.

Io ho già finito, dico soltanto una cosa, cioè che non ho detto niente che non abbia un precedente nelle nostre leggi. In quanto all'accorciamento dei termini innanzi alla IV sezione

nella legge del 1889 è detto che il termine ordinario per produrre il ricorso è di 60 giorni, ma quel termine non sarà osservato quando si tratti di leggi speciali, che altrimenti dispongono, e questa in esame sarebbe una legge speciale.

Ho parlato della sospensione, e di questa sospensione io trovo un argomento importantissimo di analogia nel decreto del 1904 di regolamento generale per l'istruzione elementare, nel quale all'art. 208 è detto che si sospende il decreto di licenziamento fino a decisione definitiva.

Ho mantenuta la mia parola di essere breve, mi lusingo di essere stato anche chiaro.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.
Io vorrei sottoporre alla competenza giuridica del senatore Petrella immediatamente alcune osservazioni.

Era impossibile fare un discorso più conforme al titolo di questa legge di quello che egli ha fatto; poichè è una legge che s'intitola dello *stato giuridico* degli insegnanti, ed egli appunto ha esposto al Senato delle considerazioni essenzialmente, classicamente, giuridiche. Ma io osservo, che noi diamo vita a un vero « *ius singulare* », a una figura giuridica, che non ha riscontro in alcuna parte della nostra legislazione. Qui si tratta invero di togliere all'amministrazione, al potere che regge il governo delle scuole, la facoltà di trasferire per ragioni di servizio gl'insegnanti senza determinate guarentigie.

Io, come dichiarai al Senato, accetto questo diritto di eccezione, e ciò per le ragioni che dissi ieri; e anzi prego il Senato di approvarlo. Ma, la prego, onor. senatore, non voglia introdurre in questa legge una disciplina anche più rigida di dottrine giuridiche; poichè, se noi volessimo informare in tutto e per tutto questa legge al sistema generale di difesa dei veri diritti, noi impediremmo all'amministrazione di operare. Badi, che intorno a me, dagli uomini tecnici, si è venuto di già dicendo in tutti questi scorsi giorni, che è impossibile dichiarare tre mesi prima all'insegnante dove sarà trasferito, perchè i trasferimenti non possono avere luogo se non quando l'anno scolastico tace, e quando dai ri-

sultamenti degli esami si vede se e come e dov'ciascun insegnante possa essere trasferito...

BRUSA. *Ex informata conscientia!*

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione.

... Appunto. Se il trasferimento lo dobbiamo fare solo con coscienza informata, se dobbiamo ritenere, che dopo questa legge non abbiano luogo trasferimenti, se non richiesti dalle esigenze del servizio, conviene prima che queste esigenze si manifestino.

Ora le esigenze del servizio scolastico non sono soltanto quelle che si manifestano per mezzo di un inconveniente così appariscente, che anche l'opinione pubblica abbia a commuoversene e l'autorità a denunciarlo. Vi può essere in una data scuola un complesso di cose così scadenti, un andamento così deficiente degli studi, da far persuasa l'autorità della opportunità di un trasferimento per motivi di servizio. Data questa ipotesi, come si può prima che il tempo degli esami sia chiuso provvedere al trasferimento?

Io, se rimarrò a questo posto, assicuro il senatore Petrella che darò ogni mia cura, ogni mia opera, ogni mio volere, perchè questa legge sia eseguita. Ella, che certo conosce anche questa parte della nostra vita amministrativa, sa che purtroppo oggi si annunziano per lo più ai professori i loro trasferimenti, quando l'anno scolastico è già cominciato; e intanto essi e le famiglie loro vivono incerti della sede a cui saranno destinati per il corso dell'anno scolastico. Di qui, questi provvedimenti eccezionali sui trasferimenti, che, se per un verso possono non senza ragione ferire il concetto della indipendenza e dell'integro potere dello Stato, e sono perciò appunto spiaciuti a molti, tuttavia furono da me accolti, in considerazione del caso deplorabile e dell'inconveniente grave, di cui ho fatto cenno or ora.

Ma non esageriamo ancora questa già di per sé assai dura disciplina, che è imposta allo Stato.

Se noi volessimo stabilire, che si fissi il termine di tre mesi prima dell'apertura dei corsi, ne sorgerebbero degl'inconvenienti molto seri.

PIERANTONI. Specialmente in tempo di elezioni.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione. In una assemblea tanto sagace e ricca di esperienza politica si può supporre anche que-

sto. Ed è perciò che i vincoli di questa legge non giungono inopportuni, neanche sotto il rispetto di un piccolo contributo a rendere più pura la nostra vita politica e a restaurarne le più corrette consuetudini.

Ma, tornando al nostro discorso, io volevo pregare il senatore Petrella di non insistere sopra il termine di tre mesi; mentre quel termine di un mese dal prodotto ricorso, che egli propone in secondo luogo, come limite per la decisione del Ministero circa il ricorso presentato, parmi non incappi nelle medesime difficoltà, che segnalai a proposito dell'altro termine; e quindi io sono disposto ad accettarlo.

Del resto, io ho preso la parola, perchè il suo discorso mi sembrava meritasse una pronta risposta, prima per le cose importanti che vi sono state dette, e poi per vedere che la discussione di questo articolo, che si presenta difficile sotto vari punti di vista molto gravi, non abbia ad essere intralciata ancora da questi argomenti d'indole particolare.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Questo articolo, dice il relatore nella sua elaborata relazione, è uno dei fulcri principali della legge, e dal punto di vista suo ha ragione. Se alla parola *fulcri* si sostituisce la parola *difetti* io adotto tutto l'inciso. (*Illustrità*).

Quest'articolo è uno dei difetti principali della legge. E mi spiego. Anzitutto mi pare una legge *di classe* e non una legge di diritto comune (mi servo di questa espressione perchè stuzzica anche l'attenzione). Dico di classe, perchè qualche privilegio qui sancito è contrario a tutte le norme del diritto pubblico, non solo in Italia, ma anche fuori: vi è consacrato un principio senza precedenti, cioè il diritto della stabilità per gli insegnanti governativi, diritto che non è stabilito neanche per i professori universitari.

Nella legislazione scolastica ha dovuto passare un lungo periodo di anni, dalla legge Casati fino ad oggi, per avere una legge che consacrasse la stabilità dei professori straordinari, i quali debbono ottenere, prima di essere promossi, un diritto di stabilità.

Notino che questa conseguenza poteva trovare giustificazione in una premessa. Quando si bandisce un concorso universitario si apre per

quella determinata Università; quindi si comprende che l'insegnante abbia una sede e una residenza lì dove è l'Università, e senza che occorra una disposizione di legge per determinarla colla formalità solenne di un decreto. Si poteva quindi ben ammettere che un professore che già concorse per una determinata Università, avesse il diritto di rimanere in quella sede; qui invece è dichiarata la stabilità degli insegnanti governativi senza premessa.

Donde l'attingono questo diritto? Alla legislazione comune no, perchè in questa tutti quelli che sono scelti, anche per via di concorso ed in posti eminenti, sono insegnanti, o funzionari, o impiegati in tutto lo Stato, e nessuno ha il diritto alla stabilità. Ed è ragionevole: l'organismo amministrativo si muove per via di diverse esigenze, le quali attingono efficacia e valore e hanno ragione di essere da tutto un complesso di circostanze e condizioni che determinano l'esercizio della facoltà discrezionale. Nè questo è violenza od arbitrio; togliete la facoltà discrezionale, e cessa l'ente Governo, giacchè esso è la suprema facoltà di provvedere sotto la propria responsabilità, con atti di Governo sottoposti al sindacato parlamentare o con atti amministrativi sottoposti alla giurisdizione.

Qui è proclamato, in una dizione che potrei dire neanche molto felice, che gl'insegnanti governativi, di regola, non possono essere trasferiti che su loro domanda, ed ha aggiunto l'Ufficio centrale, col loro consenso, di modo che perfino si aprono delle trattative private, degli accordi tra il ministro e l'insegnante, per sapere se costui consente al ministro di trasferirlo.

Ma, domando io, il trasferimento è misura di distribuzione, non di attribuzione: quando si tratta di attribuzioni, sorge un diritto, perchè si riferisce ad un rapporto che viene determinato a garanzia dell'individuo, e per cui si può anche stabilire una giurisdizione; ma quando si tratta di distribuzione di servizi, non sorgono diritti, perchè la distribuzione è sottoposta alla facoltà discrezionale. E, domando io, se nello sviluppo della vita moderna non va sempre più crescendo questa facoltà discrezionale, che poi trova suggello e convalida anche nel verbo della nostra magistratura. Basta citare gli atti di impero che sempre più crescono in omaggio a questa facoltà discrezio-

nale, che è una delle funzioni più feconde, e dirò più necessarie dello Stato, di fronte all'evoluzione della società moderna. Invece qui è stabilito il principio che l'insegnante governativo ha diritto alla stabilità salvo che per sua propria domanda o col suo consenso possa essere trasferito. Così che il ministro non ha alcuna facoltà. Questo criterio urta con tutto il sistema della legislazione nostra: è un principio di privilegio, che non oserei neanche dire prerogativa, il quale rende questi individui stabili senza che vi sia un precedente nella legge.

Ma v'ha di più: questa stabilità è in contraddizione, dirò così, con la fede di nascita, con lo stato civile di questi insegnanti governativi. Essi sono divenuti tali in virtù di un concorso, e questo è bandito per tutto lo Stato in modo che i vari insegnanti devono occupare le sedi nelle diverse regioni, secondo che importi la necessità dell'insegnamento od alcune circostanze che poi, volta a volta, vanno esaminate e valutate. Orbene noi abbiamo votato testè un articolo per cui si è in certo modo garantita la disciplina all'Amministrazione nel senso di non prestare facile occasione alla resistenza, al rifiuto, alla ribellione di quegli insegnanti i quali ricusino di andare in questa o in quell'altra sede. Ora, quando l'insegnante ha raggiunto la sede che più risponde alle sue particolari esigenze, inalbera il principio della stabilità; quando crede di muoversi allora non ha che a fare domanda più o meno validamente appoggiata, od a prestare il suo consenso. Io ho proposto perciò un emendamento che non include una questione di forma, ma di principio: io combatto l'affermazione di un principio di stabilità a favore degli insegnanti delle Scuole medie. Ho aggiunto un altro inciso, cioè che questi trasferimenti possano essere determinati, da decreti del ministro *per specificate ragioni di servizio*: il mio articolo si discosta assolutamente da quello dell'Ufficio centrale, esso proclama la stabilità, io invece affermo una norma che corrisponde alla nostra legislazione, cioè che il trasferimento può avvenire, (voglio dare questa primogenitura cronologica per omaggio all'Ufficio centrale ed anche al progetto ministeriale) su domanda delle parti, ovvero di Ufficio, *per specificati motivi di servizio*.

Avevo aggiunto *per promozione*, sebbene ora può dirsi che non ve ne siano, ma bisogna notare che si è innanzi ad un progetto di legge che non ha ancora fissato tale argomento. Dunque io ammetto questa sola garanzia, cioè che quei motivi di servizio non sieno etichette che coprono il contrabbando, come ha detto con frase efficace l'egregio relatore; io invece dichiaro: « per specificati motivi di servizio » e basta. Tutto quello che si riferisce al ricorso al Ministero, su cui così autorevolmente ha parlato l'onor. collega Petrella, tutto quello che riguarda i termini, può essere una garanzia dal punto di vista formale per l'esercizio di questo diritto, ma mi pare superfluo.

L'onorevole ministro accennava al periodo troppo breve per i trasferimenti; egli diceva che ero troppo ristretto, io lo dichiaro impossibile. Nel mese di luglio ancora il Ministero della pubblica istruzione non può occuparsi dei trasferimenti, se ne occuperà nell'agosto, quando vi è una villeggiatura più o meno larga in tutti i Ministeri. Questo trasferimento adunque non potrebbe essere determinato due mesi prima: chè dovrebbe questo avvenire verso il 1° od il 15 di agosto, perchè le scuole si aprono il 15 ottobre, ma gli esami incominciano prima. E questo è un altro ciclone che è abituale nelle cose della pubblica istruzione. Il ministro ha esercitata una sua facoltà discrezionale per mezzo di un trasloco di ufficio. Ora l'esercizio di una facoltà discrezionale non può essere sottoposto ad un ricorso, ad una specie di contenzioso fra l'interessato e il ministro; e chi deve essere giudice è il ministro, nè abbiamo altra garanzia che quella auricolare, essendo detto: « udito il parere della giunta o della sezione del Consiglio superiore ».

Non entra qui il principio di autorità? Il ministro vorrà recedere da un provvedimento che ha preso con motivi specificati? E non è demolita l'autorità del ministro? E non si parlerà di arbitrio quando un parere della sezione del Consiglio superiore o della giunta dichiarerà arbitrario questo trasferimento?

Lasciamo dunque stare queste forme e atteniamoci alla sostanza. Se il trasferimento è di ufficio, esso importa una facoltà discrezionale; quindi è inutile questa lustra del ricorso dell'interessato che sarà sempre una mezza parveza che non potrà mai approdare

a nulla, è per ciò che noi abbiamo voluto come freno che questi motivi sieno specificati.

Vi sono altre disposizioni nel comma che credo superfluo. Questi ricorsi sospendono o no il trasferimento? Se non lo sospendono allora non è un provvedimento di ufficio, non si tratta di facoltà discrezionale, e dove va il senso della disciplina e della gerarchia? Se lo sospendono, allora in che modo voi fate funzionare questa specie di distribuzione d'insegnanti nelle varie scuole? E non avremo un formicaio di ricorsi a cui non potrà bastare la Giunta o Sezione del Consiglio superiore? Dunque io credo che tutto possa semplificarsi con questa semplice proposizione. Affermare che i trasferimenti possono aver luogo o su domanda delle parti ovvero di ufficio per specificati motivi di servizio; e basta. Se vi è arbitrio o sopruso, suffraghi il diritto comune. E qui non saprei che accostarmi alla proposta così efficace dell'onor. senatore Petrella, che cioè in questo caso potrebbe adottarsi l'abbreviazione dei termini che è ammessa in parecchi casi davanti alla quarta Sezione del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Petrella.

PETRELLA. Non insisto sul termine dei tre mesi; siano pure due mesi. Però mantengo integro tutto il resto della mia proposta.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Vorrei parlare sopra uno degli emendamenti proposti dall'onor. senatore Petrella, che si riferisce al ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Questa questione è stata rinviata a quando si discuterà l'art. 18.

SCIALOJA. Allora mi riservo di parlare, quando si discuterà tale articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE, *relatore*. L'egregio amico senatore Arcoleo ha fatta una bella ed acuta dissertazione, come sempre, ma veramente un po' troppo teorica; e mi pare che egli non abbia ricordato abbastanza esattamente quale sia la vera condizione giuridica attuale relativa ai trasferimenti.

La nostra legge fondamentale è pur sempre la legge Casati. Ebbene, questa in sostanza non è meno restrittiva dell'art. 5 del nostro pro-

getto. La legge Casati pone nell' articolo 205 come regola generale le nomine per concorso nei licei e ginnasi, e solo eccezionalmente ammette una nomina per merito segnalato senza concorso (art. 210).

E ancora per eccezione si può provvedere ad una cattedra vacante in un liceo (art. 211) per trasferimento, senza che la legge l' applichi espressamente ai ginnasi. Le stesse disposizioni in altra parte della legge sono estese agl' istituti tecnici. Di modo che il diritto attuale scolastico sulla base della legge del 1859 è questo: che il trasferimento non è ammesso se non in via di eccezione per provvedere ad una cattedra quando sia vacante; ma i trasferimenti multipli e reciproci, come si son fatti così largamente fino al giorno d' oggi dall' amministrazione scolastica, non sono contemplati dalla legge Casati.

Orbene, che cosa si fa col nostro articolo 5 tanto censurato dal senatore Arcoleo? Non si fa che riprodurre in fondo il medesimo concetto della legge Casati. Si pone per regola che il trasferimento si possa fare sulla domanda o col consenso dell' interessato, ed in via di eccezione si permette il trasferimento di ufficio, quando questo provvedimento sia suffragato da gravi ragioni da comunicarsi all' interessato a sua richiesta.

Dunque più che creare un diritto nuovo, si esplica e si perfeziona un diritto già costituito dal legislatore del 1859.

Quanto all' osservazione di ordine giuridico fatta dal senatore Petrella, mi associo in tutto a quanto disse l' onorevole ministro; e poichè lo stesso senatore Petrella non insiste sul primo emendamento, rimane il secondo che concerne il termine di un mese, entro il quale debba essere notificato il ricorso all' interessato. Non ho ragione di non accettare questo emendamento già accolto dal ministro.

Circa la questione poi dei termini abbreviati nei ricorsi alla Quarta Sezione, mi riservo di esporre il parere dell' Ufficio all' esame dell' articolo 18.

PRESIDENTE. Non essendovi nessun altro che domanda la parola su quest' articolo, metterò ai voti l' emendamento proposto dal senatore Arcoleo alla prima parte di quest' articolo, emendamento così concepito: « Gl' insegnanti governativi possono essere trasferiti di resi-

denza su loro domanda, ovvero di ufficio per specificati motivi di servizio o per promozioni ». L' emendamento non è accettato dalla maggioranza dell' Ufficio centrale; il ministro l' accetta?

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Prego il Senato di non accogliere l' emendamento del senatore Arcoleo, e di votare la proposta dell' Ufficio centrale.

ARCOLEO. Allora ritiro l' emendamento.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Se l' Ufficio centrale consente, dopo le parole « per loro domanda », io direi « fatta in via gerarchica ».

DEL GIUDICE, *relatore*. L' Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Petrella ritirato la prima parte del suo emendamento, pongo ai voti il secondo emendamento del senatore Petrella, di aggiungere cioè in fine dell' ultimo capoverso dell' art. 5 le parole « entro il termine di un mese dal prodotto ricorso ». Questo emendamento è accettato dall' Ufficio centrale e dal ministro.

Chi l' approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Metto ai voti l' intero articolo, che rileggo con le modificazioni approvate:

Art. 5.

« Gl' insegnanti governativi non possono di regola essere trasferiti di residenza che per loro domanda fatta in via gerarchica o con loro consenso.

« In caso di pluralità di domande si darà la preferenza a quelli che sieno riusciti vincitori nei concorsi speciali di cui all' articolo seguente, e in mancanza di questi si avrà particolare riguardo all' anzianità congiunta al merito.

« Salvo questo caso, il trasferimento non potrà aver luogo che per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi agli interessati che ne facciano domanda.

« Salvo il caso di urgenti necessità, tutti i trasferimenti si effettueranno al principio dell' anno scolastico e si notificheranno almeno due mesi prima agl' interessati.

« Contro i decreti di trasferimenti entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione fattane in via amministrativa, è ammesso il ricorso degl' interessati medesimi al ministro, il quale

provvederà, sentito il parere della Giunta per la istruzione media entro il termine di un mese dal prodotto ricorso ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Stante l'ora tarda rinvieremo a lunedì il seguito della discussione.

Per il senatore Lampertico.

PRESIDENTE. In omaggio alla proposta fatta ieri del senatore Cavalli ed approvata dal Senato, io mi son fatto un dovere di telegrafare stamattina all'illustre e benamato senatore Lampertico il nostro voto unanime, affettuoso e fervido, augurandogli il pronto ripristino della sua preziosa salute; in risposta ho ricevuto il seguente telegramma: « Ringraziamenti vivissimi a lei e colleghi della cara benevola dimostrazione. Senatore Lampertico ».

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori. (N. LIV - Documenti).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato giuridico degl'insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate (N. 128 - *Seguito*);

Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche e normali (N. 205);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Capoliveri (Portolongone) (N. 130);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Bibbona (Cecina) (N. 176);

Istituzione del Credito agrario per la Sicilia (N. 221);

Norme per la concessione della cittadinanza italiana (N. 178);

Norme circa la costituzione dei Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato (N. 199);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Treschè-Conca (Roana) (N. 55).

La seduta è sciolta (ore 18 e 5).

Licenziato per la stampa il 15 marzo 1906 (ore 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.